

Premessa

In attuazione della previsione dell'art.9 C.C.N.L. del 24/4/2002, relativo alle norme di raccordo degli ufficiali giudiziari, è stato istituito, con provvedimento del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, il gruppo di lavoro incaricato di predisporre l'esame e la individuazione delle norme del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 da ritenersi disapplicate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Relativamente alla materia in oggetto, una delle prime pronunce, ha riguardato l'applicazione agli ufficiali giudiziari delle norme del Contratto Collettivo di Lavoro del comparto Ministeri, (Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez.I, 30/07/1996, n.1305)¹. La decisione, relativa alla materia disciplinare, ha stabilito che "...gli ufficiali giudiziari, nonostante la presenza di una normativa specifica recata dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, ai sensi dell'art. 2 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, in quanto qualificabili come personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, rientrano nell'ambito di

¹ Ai sensi degli art. 72 e 74 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, le norme disciplinari dettate dal d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 per gli ufficiali giudiziari (e gli aiutanti ufficiali giudiziari) sono abrogate.

T.A.R. Lazio, Sez.I, 30/07/1996, n.1305

Nei confronti del personale dipendente degli uffici notificazioni, esecuzione e protesti presso le Corti d'appello sono applicabili le disposizioni in materia di procedimento disciplinare introdotte dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1994 - 1997.

T.A.R. Lazio, Sez.I, 30/07/1996, n.1305

www.ufficialigiudiziari.net

applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del comparto dei Ministeri”. La sentenza prende atto che, l’art. 72 d.lg n.29 cit., da un lato prevede che la normativa ordinaria in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari sia da applicarsi solo fino al momento di una diversa normativa contrattuale e che, dall’altro, l’art. 74 del citato decreto, stabilisce che dalla stipulazione del primo contratto collettivo debba cessare l’applicazione delle norme ordinarie in materia di procedimento disciplinare. Tale pronuncia ha rilevato come la sopravvenienza di norme di fonte contrattuale determini la cessazione della applicazione della normativa vigente di fonte statale. In dottrina è stato, però, acutamente osservato da F. Ancora², nella nota a commento della ricordata sentenza, che a fondamento della decisione del T.A.R. Lazio vi è la equiparazione della **“non applicazione”** alla **abrogazione**, (Vedi nota n.1). La equivoca e forse erronea equiparazione compiuta dal giudice amministrativo fra le diverse figure della disapplicazione e della abrogazione induce a condividere ed apprezzare le opportune riflessioni dottrinali³ volte a ricondurre nei canoni propri del vigente

Commento [.1]:

Commento [.2]:

² Giur. di Merito, 1997, 126, nota di ANCORA;

³ F. ANCORA, Giur. Merito, 2000, 944; CELOTTO, La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno: orientamenti della Corte Costituzionale e spunti di teoria generale, in Giur. Cost., 1992, 4495; MODUGNO, Abrogazione, in Enc. Giur., I, 1988; CELOTTO, dalla “non applicazione” alla disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur. It., 1995, 346.

diritto costituzionale gli istituti della disapplicazione, della abrogazione e della deroga.

1. La delegificazione tramite contratto collettivo

Prima di addentrarci, più propriamente, nell'analisi della materia che occupa il gruppo di lavoro, appare opportuno ricostruire il meccanismo di delegificazione previsto dal D.lgs 29/1993. Preliminarmente occorre prendere le mosse dai differenti effetti: abrogativo e derogatorio, con i quali il legislatore della riforma ha inteso regolare il fenomeno dell'intervento normativo in materia di regolamentazione contrattuale. L'art. 2, comma 2, come modificato dal D.lg.80/1998 e riproposto dal D.lgs 165/2001 prevede che "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario". Questa norma, dettata a garanzia del rapporto di competenza tra legge e contratto, introduce una eccezione al sistema della

gerarchia delle fonti, pur temperato dal sovraordinato principio di autoprotezione della legge, per il quale la deroga contrattuale alla legge non è ammessa se la disposizione legislativa esclude in modo espresso la riappropriazione della materia legislativa da parte del contratto o accordo collettivo. Questo meccanismo, secondo unanime dottrina, è lo stesso previsto per i *regolamenti di delegificazione*. Infatti, come in sede di delegificazione un regolamento si appropria di un settore presidiato dal legislatore, grazie alla legge di autorizzazione che prevede la abrogazione della normativa primaria a far data dal varo di quella secondaria, in questo caso il legislatore (ossia l'art. 2 del D.lgs 165/2001) prevede la cedevolezza delle norme primarie (in questo caso successive) che sconfinino nel settore contrattuale, consentendone la deroga ad opera degli stessi contratti collettivi successivi⁴. La difesa della contrattazione collettiva appare, poi, ancora più spiccata in materia di incrementi retributivi dalla espressa previsione dell'art. 2, comma 3 per cui: "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia, a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale...". Autorevole dottrina⁵,

⁴ CARINGELLA F. Corso di diritto amministrativo 2001 pag 956.

⁵ SPAZIALE V. Commento al D.lgs 29/1993, 2001 pagg. 260 ss.

argomentando sulla base del diverso modo di operare della deroga rispetto alla cessazione di efficacia, ha riscontrato, in tale disposizione, la conferma del duplice regime esistente nel rapporto fra legge e contratto: *deroga* degli istituti generali e *cessazione di efficacia* degli incrementi retributivi. Infatti, in quest’ultima l’effetto abrogativo scaturisce soltanto dalla semplice vigenza del successivo contratto collettivo, senza alcun bisogno di una chiara volontà di limitare la sfera di efficacia di determinate norme e senza necessità di incompatibilità fra le due normazioni, la prima invece (deroga) richiede una espressa manifestazione da parte del contratto collettivo (si pensi agli effetti della previsione dell’art.9, comma 1, del CCNL 24/04/2002 Norme di raccordo).

Eliminato:

Commento [.3]:

Eliminato: ¶

La cessazione di efficacia perciò, non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità. L’abrogazione opera cioè, salvo che sia diversamente stabilito, *ex nunc*, vale a dire dal momento di entrata in vigore della nuova fonte o da quello, eventualmente diverso, da cui ha inizio l’efficacia delle norme da questa prodotte, così le norme non si estinguono, ma l’abrogazione ne limita ai rapporti antecedenti ad una certa data, la efficacia qualificatoria (obbligatorietà) e tale limitazione ha carattere definitivo, a differenza della sospensione che ha, invece, carattere provvisorio e temporaneo per cui, chiusa la “parentesi”, per così dire, le norme sospese riprendono ad esplicare in pieno la propria

Eliminato: ¶

efficacia⁶. Questa sembra essere la caratteristica degli artt. 69, comma 1 e 71, (già 72 D.lgs 29/93) che prevedono espressamente che gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge delega) e non abrogate, continuano a disciplinare la materia dei rapporti di lavoro pubblico. Tuttavia, "tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi ... in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo. Sia con riferimento all'art. 2, comma 2 che all'art. 69 D.lgs 165/2001, pur con tecniche diverse, il contratto collettivo ha quindi la capacità di prevalere su disposizioni legislative precedenti, per finire con il costituire la regolamentazione fondamentale del rapporto di lavoro pubblico. Nei contratti nazionali di comparto e integrativi, perciò, intervenendo una norma a fare eccezione ad una norma principio, che sottrae così alla generale disciplina da questa dettata particolari istituti per assoggettarli a disciplina diversa, si è in presenza di deroga. La quale, essendo appunto limitazione di una più larga fattispecie normativa, fa sì che la prima norma generale non possa dirsi abrogata. Inoltre poiché, in tali

⁶ CRISAFULLI V. Lezioni di diritto costituzionale, 1993 pagg. 219 ss.

ipotesi, la deroga è disposta da fonti subordinate (negozi privati – regolamenti) che vi sono specificamente autorizzate da norme di legge con particolare riferimento a singole determinate norme preesistenti, le norme derogate (d.P.R.) sono o diventano dispositive o suppletive, non perdono vigore e tornano ad avere applicazione cessando la deroga. Si avrà cioè l'immediata applicazione della norma di legge, regolamento o statuto "depotenziate" dalla disposizione del contratto collettivo poi eliminata. Le disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro d'impiego, per la parte e nei limiti oggettivi e soggettivi cui si riferiscono, vanno a prevalere sulla legislazione precedente. Sia con riferimento all'art. 2 comma 2, che all'art. 69 comma 1 e 71 D.Lgs 165/2001 (già D.lgs 29/93) il fenomeno abrogativo o disapplicativo delle norme è condizionato alla successiva, specifica, regolamentazione in sede contrattuale della materia in precedenza disciplinata dalla legge o regolamento. E' da questa diversa disciplina che la legge, (art. 2 comma 2 e 69, comma 1 e 71 D.lgs 165/2001) fa discendere la cessazione o comunque la riduzione dell'ambito di efficacia materiale di quelle norme che, in rapporto di antipatia con le nuove disposizioni, hanno perso la loro attitudine a regolare la materia contrattualmente ridisciplinata. Da ciò consegue che qualora il contratto collettivo, che rinviene la sua fonte di legittimazione nell'autonomia negoziale delle parti contraenti, faccia espresso rinvio a norme di legge

preesistenti per la regolamentazione di determinati rapporti di lavoro, o ambiti di essi, conserva la operatività di queste e, se precedentemente derogate, ne ripristina l'efficacia.

2. Il contratto per il personale UNEP di cui all'art. 1 e l'inversione di prevalenza della norma ordinamentale sul contratto.

In via generale, il decreto legislativo 29/93 e succ. mod. ha conferito al contratto collettivo il potere di modificare o abrogare la normativa preesistente, prevedendo, con una precisa scansione temporale in tre fasi, corrispondenti, rispettivamente, alla entrata in vigore del decreto legislativo 29/93, alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale, ed alla sottoscrizione del secondo contratto collettivo nazionale, la progressiva sostituzione della normativa pubblicistica con quella pattizia. Questo processo di integrazione ha incontrato per il personale UNEP, come testimonia l'art. 1, punto 2) del C.C.N.L. 1998/2001, difficoltà attuative tanto rilevanti da costringere le parti contrattuali a ribadire espressamente, per tale personale, l'applicazione del contratto, rinviando, però, a specifiche *"...norme di raccordo l'adeguamento della disciplina di particolari istituti"*.

Già la formulazione di questa disposizione determina una applicazione parziale o, se si vuole, limitata dal contratto a questo personale. Prima di ricercarne le ragioni, appare

opportuno richiamare sinteticamente le successive, specifiche, previsioni contrattuali.

In data 24/04/2002 è stato sottoscritto in sede ARAN il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, del CCNL del Comparto Ministeri sottoscritto il 16/02/1999 (G.U. 113 del 16 maggio 2002).

Questo contratto, dopo aver regolamentato la materia dei trattamenti economici (artt. 2–6), del tempo di lavoro (art. 7) e la corresponsione dei compensi per particolari attività (art. 8), all’art. 9 comma 1, espressamente prevede che: “Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L., il rapporto del personale di cui all’art. 1 rimane regolato dalle pertinenti norme speciali contenute nel d.P.R. 1229/1959 e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali per il personale del comparto Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore”.

La precisa formulazione adottata, legittimamente posta nell’esercizio di autonomia negoziale dalle parti, e nel rispetto del principio di deroga (art. 2 comma 2 D.lgs 165/2001), fungendo da espressa clausola di rinvio, garantisce la sopravvivenza della speciale normativa ordinamentale in concorrenza con la disciplina contrattuale propria di tutti i dipendenti ministeriali, che pure si applica, e trova fondamento nella irreperibilità delle attribuzioni

dell'ufficiale giudiziario nella normativa generale del pubblico impiego.

A ben vedere, la disposizione richiamata compie un passo ulteriore e determinante, anche, nella individuazione del metodo da seguire nella ricognizione delle norme speciali del d.P.R. 1229/59 che risultino disapplicate dai contratti collettivi (materia oggetto di questo gruppo di lavoro). La norma, infatti, disponendo un espresso rinvio della compatibilità del contratto collettivo stesso, con le pertinenti norme speciali contenute nel d.P.R. 1229/1959 e, comunque, con la normativa di settore, attua una vera e propria inversione di prevalenza della norma ordinamentale sul C.C.N.L.. Questa conclusione è confortata dalla disposizione di apertura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri 2003-2005, sottoscritto il 12 giugno 2003, che alle disposizioni generali, Cap.I, art. 1 – campo di applicazioni – al punto 2 lett. b) prevede che il contratto si applica altresì “agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L. 24 aprile 2002.

3. La privatizzazione del rapporto di lavoro dell'ufficiale giudiziario

Non si può negare che la privatizzazione del rapporto di lavoro - con la quale si è voluto sottoporre il lavoro pubblico alle stesse regole del lavoro privato - si sia ridotta, nell'esperienza lavorativa dell'ufficiale giudiziario, a mero

sofisma, privo di apprezzabile contenuto, sia sotto il profilo pratico-operativo che teorico-interpretativo.

Il generale progetto di riforma non ha, infatti, rappresentato una soluzione per l'ufficiale giudiziario, che rimane in concreto nello stato di ibridismo ordinamentale da cui proviene, ancora incapace di apprezzare una definizione univoca del suo "*status*" e della natura del suo rapporto di lavoro. Permangono, infatti, inalterati e presenti, come ritenuto unanimemente in dottrina, sia i tratti caratteristici del pubblico impiego ⁷ che gli aspetti comuni dell'esercizio di una attività privata ⁸.

⁷ Cons. St. Sez. IV, 18 giugno 1990 n°509, 22 maggio 1990 n°406, 10 gennaio 1990 n°3, 8 novembre 1988 n°845, 28 luglio 1988 n°650, 31 maggio 1984 n°416, 21 ottobre 1983 n°739; in Cons. St. 1990, I, 742, 706 e 2; 1988, I, 1350 e 820; 1984, I, 529; 1883, I, 1008; Cons. St. Sez. IV 25 novembre 1987 n°674; 8 novembre 1988 n° 845; 27 settembre 1989 n°621; 22 maggio 1990 n°405; 18 giugno 1990 n° 509; in Cons. St. 1987, I, 1586; 1988, I, 1350; 1989, I, 1045; 1990, I, 706; 1990, I, 742.

Cons. St. Sez. IV 31 maggio 1984, n°416 cit., 21 ottobre 1983, n°739 cit., 11 dicembre 1981, 988, in Cons. St. 1981, I, 1307.

Cons. St. Sez. IV 10 gennaio 1990 n°3 in Cons. St. 1990, I, 2;

Cons. St. Sez. IV 16 maggio 1991 n° 389 in Cons. St. 1991, I, 867;

⁸ Così PUNZI- La notificazione degli atti nel processo civile, Milano; 1959, pag. 106 - Colloca l'ufficiale giudiziario tra i soggetti ausiliari del processo civile accanto ai notai, al cancelliere, ai difensori, ai periti, ai testimoni, accomunati dalla caratteristica di non essere soggetti al rapporto processuale.

CHIOVENDA - Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965 pag. 387 ss. - ritiene che il giudice, il cancelliere, l'ufficiale giudiziario formano un unico organo complesso di giurisdizione.

Egli ancora ritiene che tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario e quelle del giudice la differenza è quantitativa e non qualitativa, poiché l'uno e l'altro concorrono sia pure su piani diversi, all'assolvimento della medesima funzione.

A titolo anche solo esemplificativo si ricordi che l'ufficiale giudiziario ha la diretta gestione, anche economica, dell'ufficio; mantiene una retribuzione proventistica, con conseguente onere di amministrazione di somme ingenti e di tenuta di una complessa contabilità; ha l'obbligo di compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità personale, ove chiamato a dirigere l'ufficio, entro i termini previsti dalla legge tributaria, i modelli CUD concernenti tutto il personale dell'ufficio e di compiere le trattenute fiscali, anche ai fini irpef, quale sostituto d'imposta. L'ufficiale giudiziario si serve, ove ritiene e sotto la propria responsabilità, di proprio personale dipendente per la presentazione dei titoli cambiari (art. 2 legge 12 giugno 1973 n.349) e a questo, paga stipendi e contributi previdenziali.

Da quanto sopra argomentato scaturisce la impossibilità di affermare una effettiva delegificazione della normativa preesistente, attualizzata, per quanto possibile, solo in taluni significativi aspetti, come i trattamenti economici, fondamentali ed accessori, che l'art. 45 D.lgs 165/2001 riserva inderogabilmente al contratto.

Concorde sul punto ormai tutta la dottrina processualistica civile.

Contraria la scienza penale che sulle orme del MORTARA continua a ritenere l'ufficiale giudiziario un ausiliario dell'ordine giudiziario che esplica un'attività che "serve all'esercizio della giurisdizione ma non è giurisdizione", così MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, vol. II Torino 1949 pag. 235 ss. e ancora LEONE G., Istituzioni di diritto processuale penale, Napoli, 1965, vol. I, pag.116;

Al di là delle teoriche prospettazioni persiste, in concreto, inalterata, se non aggravata, una intrinseca indeterminatezza della norma applicabile, con un effettivo rischio di destrutturazione degli uffici n.e.p, a scapito della professionalità e delle attribuzioni proprie dell'ufficiale giudiziario.

Significativa, a rimuovere tale situazione, l'odierna opportunità di provvedere alla disapplicazione espressa delle disposizioni ordinamentali che risultassero disapplicate secondo le previsioni e nei limiti dettati dall'art. 9 C.C.N.L. 24/2/2002 in relazione agli artt. 69 e 71 D.lgs 165/2001.

Giova ricordare, come accennato, che in questo incoercibile contesto, il contratto di comparto non ha individuato le disposizioni ordinamentali da disapplicare.

All'art 9, comma 2, del C.C.N.L., 24 aprile 2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2 del C.C.N.L. del personale comparto ministeri del 16 febbraio 1999, coerentemente alla peculiarità della materia trattata ha, però, previsto che, in sede di amministrazione, venga sottoscritto, con le organizzazioni sindacali di categoria, un apposito protocollo di intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari che risultassero disapplicate, e ciò con l'evidente finalità di attuare un coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti

⁸ Pret. Bologna 26 ottobre 1974 in Giurisp. it. 1975, I, 2;

garantendo coerenza logica e sistematica della normativa applicabile.

4. Le attività dell'ufficiale giudiziario e la riserva di legge

Prima di affrontare il tema del rapporto tra norme ordinamentali e contratto collettivo, appare opportuno soffermarsi brevemente, perciò, sulle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario e sui limiti del contratto ad incidere su di esse, anche a mente della espressa riserva alla fonte legale prevista dagli artt. 106 e 26 del D.P.R. 1229/59.

A questa espressa resistenza ordinamentale vanno coordinate le generali preclusioni dettate dalla legge delega 421/92 e fatte proprie dal decreto legislativo 29/93 che già con l'art. 45, individuava l'ambito di competenza dei contratti nella regolamentazione degli istituti attinenti al rapporto di lavoro, riservando alla legge l'organizzazione degli uffici. In realtà la evoluzione della norma, da ultimo modificata con l'art. 40 decreto legislativo 165/2001, ha reso sempre meno agevole stabilire in concreto quali materie rientrino nella categoria dell'organizzazione e quali nell'ambito del rapporto di lavoro, fermo restando il disposto costituzionale dell'art. 97 per cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. E' di palmare evidenza che, dalle interferenze e sovrapposizioni tra le due sfere consegue che disposizioni di diritto pubblico

e di diritto privato convivono nel disciplinare un medesimo istituto.

A norma dell'art. 106 del D.P.R. 1229/59 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) l'ufficiale giudiziario provvede all'espletamento di tutti gli atti demandatigli "per legge o regolamento". Questa disposizione si combina con il RD 8 giugno 1933 n. 621, recante norme per il coordinamento e l'attuazione della legge 22 dicembre 1932 n. 1675, che provvede a qualificare gli ufficiali giudiziari come pubblici ufficiali istituiti per provvedere agli atti loro demandati dalle leggi ed ordinati dall'autorità giudiziaria o dalle parti interessate.

L'art 26 specifica, inoltre, che l'ufficiale giudiziario "è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni... "

Questa norma apparentemente desueta, spiega in realtà i suoi significativi effetti in relazione all'art.106 ricordato, stabilendo che agli ufficiali giudiziari possono essere richiesti solo gli atti o le attività che il legislatore gli ha espressamente demandato.

Anche, alla luce di questa positiva statuizione, il Contratto Integrativo del 5 aprile 2000, tracciando le nuove figure professionali del Ministero della Giustizia, ha individuato negli **ufficiali giudiziari B3** quei "*lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati*

www.ufficialigiudiziari.net

*alle professionalità superiori”, e negli **ufficiali giudiziari C1** “lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario...”. Di qui la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personale ispirato ad una più articolata flessibilità dell’impiego delle risorse umane, con la unificazione delle funzioni di base, e per quel che ci riguarda, con il superamento della distinzione “...delle funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, che hanno finora differenziato i diversi profili professionali degli Assistenti e dei Collaboratori UNEP, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare” come espressamente si legge nella Circolare del Ministero della Giustizia, a firma del Capo Dipartimento, in data 27 settembre 2002.*

Il limitato intervento alle funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, risponde al corretto principio di competenza dell’amministrazione, nell’ambito dei servizi assicurati dagli uffici nep, cui rimane certamente precluso il potere di provvedere, in sede interpretativa dei contratti, su materie estranee all’esplicarsi di attribuzioni, comunque, extracontrattuali.

Una così esplicita riserva esclude, infatti, per l’ufficiale giudiziario B3, il compimento di atti diversi da quelli contrattualmente attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, rimanendo affermato nel contratto integrativo, e ribadito nella stessa Circolare menzionata, la maggiore professionalità dell’ufficiale giudiziario dell’area C, che si concretizza, nel contratto per lo svolgimento di complesse

funzioni amministrative, contabili, di direzione e di dirigenza di uffici e, nella specifica “normativa di settore” e nell’ordinamento per le particolari, qualificate, attribuzioni conferitegli quale pubblico ufficiale, nel compimento di atti e attività demandatigli per legge.

E' dall'analisi delle diverse funzioni e attribuzioni affidate all'ufficiale giudiziario che si deve ricercare e, ove possibile, distinguere, perciò, il ruolo processuale di esso, contrattualmente regolato come servizio inerente l'ufficio, da quelle attività, all'ufficiale giudiziario demandate da specifiche norme, estranee a questo ruolo, che conseguentemente non possono inerire al contratto.

Nello svolgimento delle sue attribuzioni d'istituto esso è assoggettato, infatti, da un lato a doveri di ufficio, propri di un rapporto organico con la pubblica amministrazione, da cui scaturisce una responsabilità interna tipica del rapporto di impiego, pubblicistico o privatistico⁹ che sia, e dall'altro, è posto in rapporto diretto con le parti, nell'espletamento di quelle attività nelle quali, assumendo direttamente obblighi nei confronti di terzi, è assoggettato a propria responsabilità patrimoniale e personale.

A titolo esemplificativo si possono menzionare gli artt. 21, 22 e 23 del D.P.R 1229/1959¹⁰, i quali prevedono che

⁹ Alla luce della riforma sul pubblico impiego D.Lgs 29/1993 e successive modifiche;

¹⁰Articolo 21

“L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di lire centomila (€.

www.ufficialigiudiziari.net

l'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a versare una cauzione, e che, in caso di mancata reintegrazione a seguito di atti esecutivi sulla medesima, è sospeso dalle funzioni e dispensato dal servizio. Coerentemente con quanto premesso, dalle specifiche disposizioni dettate per l'ufficiale giudiziario (C.C.N.L. 24/04/2002 – norme di

51,65) se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila (€ 25,82) se addetto a una pretura. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali"

L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione.

Articolo 22

Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

Articolo 23

Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato al Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.

In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.

Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunci legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonché mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si è verificata la cessazione dal servizio.

Le opposizioni allo svincolo debbono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.

raccordo), in materia di corresponsione dei compensi per prestazioni rese in adempimento di quelle attività previste dall'ordinamento e da specifiche disposizioni di legge ¹¹, contemperando il generale principio di esclusività della prestazione di lavoro, si evince come si renda necessario concretizzare per l'ufficiale giudiziario una vera e propria **concorrenza di status** in quanto, come ricordato, gli è consentito, anche, lo svolgimento di attività privatistiche. Restano infatti assoggettati al finanziamento della retribuzione contrattualmente determinata a norma dell'art. 3 del CCNL cit. i proventi costituiti dai diritti che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli atti, mentre rimangono imputate a compenso, a norma dell'art. 8 dello stesso CCNL 24 aprile 2002, le altre attività previste

Decorso detto termine, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

¹¹ Già il RD 8 giugno 1933 n. 621, recante norme per il coordinamento e l'attuazione della legge: 22 dicembre 1932 n. 1675, provvede a qualificare gli ufficiali giudiziari come pubblici ufficiali istituiti per provvedere agli atti loro demandati dalle leggi ed ordinati dall'autorità giudiziaria o dalle parti interessate.

Espressa riserva alla fonte legale si rinviene negli artt. 26 e 106 D.P.R. 1229/59 (Ordinamento ufficiali giudiziari).

Deve condividersi per coerenza argomentativa la nota Prot. 116/1/5876 del 18 novembre 2002 della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e, in essa, il qualificato parere espresso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ove viene chiarito che "le specifiche disposizioni legislative non possono ritenersi superate dalle vigenti disposizioni contrattuali... ove le attività , (nella specie autenticazione delle firme in occasione di consultazioni elettorali, L. 28.4.1998, n. 30) non siano ricomprese nelle declaratorie professionali disciplinate dal Contratto Integrativo di Amministrazione,

dall'ordinamento o da specifiche disposizioni di legge. Giova qui ricordare che la Corte di Cassazione con la Sent. 14 ottobre 1975 n. 3111, stabilendo che **i proventi** non possono essere considerati come compensi per prestazioni professionali rese, ma come tasse pagate allo Stato dal privato per usufruire di un pubblico servizio, ha distinto i proventi dai compensi; così anche TAR Lazio, Sez.I, 16 dicembre 1981 n. 1027.

L'art. 59 c.p.c. individua le "attività dell'ufficiale giudiziario" nelle seguenti funzioni: "assiste il giudice in udienza (art.116 att.)¹², provvede alla esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce".

Appare pacifico potersi affermare, anche alla stregua di questa norma, che l'ufficiale giudiziario è un organo con potestà giurisdizionale¹³ che svolge funzioni ausiliarie del

in quanto escluse dalla delegificazione di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs 165/2001.

¹² Questa attività è ora riservata, dal Contratto Integrativo 1998-2001, agli operatori giudiziari, posizione economica B1 e B2.

¹³ CHIOVENDA - Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965 pag.387 ss. - ritiene che il giudice, il cancelliere, l'ufficiale giudiziario formano un unico organo complesso di giurisdizione.

Egli ancora ritiene che tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario e quelle del giudice la differenza è quantitativa e non qualitativa, poiché l'uno e l'altro concorrono sia pure su piani diversi, all'assolvimento della medesima funzione.

Concorde sul punto ormai tutta la dottrina processualistica civile.

Contraria la scienza penale che sulle orme del MORTARA continua a ritenere l'ufficiale giudiziario un ausiliario dell'ordine giudiziario che esplica un'attività che "serve all'esercizio della giurisdizione ma non è giurisdizione", così MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, vol. II Torino 1949 pag. 235 ss. e ancora LEONE G., Istituzioni di diritto processuale penale, Napoli, 1965, vol. I, pag.116;

giudice ove connesse all'esercizio della giurisdizione, ma anche proprie attribuzioni caratterizzate da modalità operative autonome e indipendenti da autorizzazioni o da controlli del giudice, che gli derivano da specifiche disposizioni normative che debbono ritenersi, per lo più, estranee al rapporto impiegatizio contrattualmente regolato.

A titolo esemplificativo, possono essere ricomprese

- **fra le attività giudiziali di diretto supporto alla giurisdizione:**

La notificazione degli atti (artt. 137 e ss. c.p.c.; artt.47-51 dispos. di attuaz.); il compimento di atti esecutivi, quali il pignoramento mobiliare (art. 513 e 543 c.p.c.) e immobiliare (art.555 c.p.c.), la vendita mobiliare (art. 534 c.p.c.); l'attuazione dei provvedimenti cautelari; la consegna di cose mobili (art.606 c.p.c.) e il rilascio degli immobili (art. 608 c.p.c.); l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (art. 612 c.p.c.). Nello svolgimento di queste attività è riconosciuto all'ufficiale giudiziario il potere di ingiungere al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.); di disporre l'apertura di porte, armadi, ripostigli, cassette di sicurezza, anche in assenza del debitore esecutato; di allontanare le persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, di richiedere

l'assistenza della forza pubblica; di nominare direttamente, senza autorizzazione del giudice, un consulente tecnico; di ricevere il pagamento del credito per cui si procede ad esecuzione forzata.

All'ufficiale giudiziario derivano, inoltre, dalla legge nell'espletamento della sue attività:

- a) il potere-dovere, coordinato con quello del G.E., di verificare preliminarmente e d'ufficio, in qualsiasi momento, l'esistenza dei presupposti di legittimità delle attività esecutive a lui richieste dal creditore;
- b) l'autonomo potere di ricercare d'imperio le cose mobili da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti¹⁴, ricorrendo secondo proprio discrezionale apprezzamento all'assistenza della forza pubblica¹⁵;
- c) il potere, non meno autonomo ed istruttorio, di ricercare le cose da pignorare sulla stessa persona del debitore, con l'osservanza di ogni cautela necessaria a salvaguardare

¹⁴ La questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 1 e 2 c.p.c. - proposta, in riferimento agli art. 3 e 14 cost., per la parte in cui la norma consente all'ufficiale giudiziario di ricercare le cose da pignorare anche in luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo temporanea dimora - non è fondata, in quanto (pur se la ricerca può essere fatta anche nella casa in cui abiti l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile) occorre tuttavia comunque un connotato di abitudine e di tendenziale stabilità della relazione fattuale tra debitore e luogo di ubicazione delle cose da pignorare.

Corte cost., 19/05/1994, n.189

¹⁵ Il potere attribuito all'ufficiale giudiziario dagli artt. 513 e 608 di richiedere l'assistenza della forza pubblica ha natura discrezionale ed il suo esercizio non lede il diritto dell'esecutato ed è insindacabile in sede di controllo di legittimità degli atti esecutivi. Né l'ufficiale

l'altrui decoro e dignità;

d) il potere, tecnicamente discrezionale, di operare fra le cose ricercate e rinvenute la scelta di quella da pignorare; tenendo, preferibilmente, conto (ove possibile) delle cose indicate dallo stesso debitore ma rispettando, in ogni caso, la preferenza imposta dalla legge per il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito quali beni reputati di sicura realizzazione.

Detta discrezionalità tecnica dell'ufficiale giudiziario nel ricercare le cose da pignorare nei luoghi previsti o sulla persona dell'esecutato, è stata qualificata come una forma di "perquisizione civile" legittimata, così come ritenuto dalla Corte Costituzionale¹⁶, direttamente dal titolo esecutivo e dalle disposizioni dell'art.513 c.p.c. in analogia funzionale con le attività perquisitorie del processo penale.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia **di spese di giustizia**, conformemente provvede, al **TITOLO II, (SPESE DI SPEDIZIONE, DIRITTI E INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI**

giudiziario deve formulare al giudice dell'esecuzione la richiesta di assistenza. Cass. Civ. 64-65/1980;

¹⁶ Non è fondata, in riferimento all'art.13 comma 2 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, ultima parte, secondo cui l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare sulla persona del debitore, atteso che il relativo esercizio non richiede una autorizzazione speciale perché essa è nel titolo esecutivo, sicchè si rendono inutili interventi singoli del giudice e garantiscono contro ogni abuso sia l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di avere rispetto del decoro della persona ex art. 245, comma 2 c.p.p. sia la responsabilità anche penale che su di lui grava quando

www.ufficialigiudiziari.net

UFFICIALI GIUDIZIARI), alla puntuale individuazione delle spettanze dovute quando ad essi si ricorre – per notifiche ed esecuzioni – nel procedimento giurisdizionale.

• **fra le attribuzioni di natura stragiudiziale:**

L'elevazione dei protesti (art.1 legge 12 giugno 1973, n. 349) le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 c.c.); il deposito di somme e cose offerte; atto di constatazione ex art. 2674 c.c.; vendita come commissionario (artt. 532 e 533 c.p.c.).

A norma dell'art. 27 del D.P.R. 1229/59, può essere prescelto come consulente tecnico, perito o arbitro.

Nonché tutte le attività della c.d. esecuzione privata: esecuzione del pegno (art.2797 cc.), esecuzione per ritenzione, esecuzioni coattiva per inadempimento del compratore (art. 1515 c.c.), acquisto in danno per inadempimento del venditore (art. 1516 c.c.); vendita di quote sociali (art. 2797 cc.).

Nei casi di esecuzione privata o per autorità del creditore, ricordati, il nostro ordinamento, benché in via generale riservi allo Stato la tutela coattiva dei diritti, predispone un meccanismo soddisfattivo nella forma dell'autotutela, alternativo all'esecuzione forzata disciplinata dal codice di rito.

E' sufficiente infatti la semplice iniziativa privata del titolare del diritto a consentirne il soddisfacimento, anche

va oltre i limiti di ciò che gli è consentito fare, Corte Cost. 1/6/1967 n. 67;

se non portato da alcun titolo esecutivo. La esecuzione in tal modo prevista non ha carattere repressivo, ma preventivo, né ha carattere giurisdizionale, essendo il controllo del giudice eventuale e successivo, attuabile nelle forme della ordinaria cognizione.

Dette attività, estranee al procedimento giurisdizionale, non sono, e non potevano essere ricomprese, come la semplice lettura del Testo Unico 115/2002 dimostra, nelle liquidazioni delle spettanze previste dalle disposizioni sulle spese di giustizia.

5. La delegificazione del pubblico impiego e il rapporto tra norme ordinamentali e contratto collettivo.

Il nuovo sistema di classificazione del personale, nel superare i precedenti profili professionali ha definito nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro le mansioni esigibili dall'amministrazione.

Tale regolamentazione non è però in grado, né si propone, di definire anche le prestazioni non direttamente connesse alle attività giurisdizionali che continuano a trovare specifica disciplina nelle relative disposizioni legislative, attributive di esse.

Il processo di delegificazione attuato dalle disposizioni contrattuali non può estendere la sua portata a quelle disposizioni di legge che stabiliscono attribuzioni estranee al rapporto regolato e a cui, gli ufficiali giudiziari sono

chiamati ad adempiere, con predisposizione di mezzi propri, e sotto responsabilità personale.

Ne consegue che, laddove specifiche attribuzioni derivino direttamente da norme di legge, non può, su un piano di corretta applicazione di esse, ritenersi che l'ufficiale giudiziario sia identificabile, o solo esclusivamente identificabile, nell'attuale figura professionale determinata dal contratto, semmai si deve ritenere che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire tali attività a un soggetto particolarmente qualificato, che le svolge **a latere** rispetto alla regolamentazione contrattuale del rapporto di pubblico impiego.

Queste affermazioni trovano oggettivo riscontro nell'art.8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle norme di raccordo di cui all'art 1, comma 2 del CCNL 1998/2001, ove si prevede che "**gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal D.P.R. 1229/59 e da specifiche disposizioni di legge e che sono confermate... le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività...**", non potendo, evidentemente, ricomprenderle nel regime della omnicomprensività retributiva che invece opera in tutte le ipotesi in cui l'attività sia riconducibile allo svolgimento delle mansioni contrattualmente disciplinate.

6. La struttura retributiva dell'ufficiale giudiziario nel contratto

La retribuzione rappresenta un tema centrale della disciplina dei rapporti dei pubblici dipendenti sia per quanto concerne il controllo della spesa, e quindi il livello del trattamento economico, sia in ordine alla struttura, e quindi alle componenti, della retribuzione stessa.

Nel perseguire l'obiettivo dell'introduzione di una nuova struttura retributiva, in attuazione della delega di cui all'art. 2, 1 comma, lett. o), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, l'art. 45 d.lgs 165/2001, (già art. 49 d.lgs 29/93), ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente.

In particolare l'art. 45, comma 2, stabilisce che "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e **comunque trattamenti non inferiori** a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi".

Ne consegue che, anche per l'ufficiale giudiziario, la struttura retributiva nel rapporto di impiego, è inderogabilmente determinata per contratto e gli emolumenti dovuti a titolo di stipendio base o indennità, vanno corrisposti nelle stesse modalità, quantità e forme stabilite per gli altri dipendenti dell'amministrazione della giustizia.

L'art. 2 del CCNL 24 aprile 2002, c.d. norme di raccordo, conferma, perciò, aggiornandole alla disciplina contrattuale di comparto, le voci retributive già in godimento in forza del D.P.R.1229/59, e prevede al punto f) e g) rispettivamente il 50% dell'indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati dall'erario.

Gli artt. 20 e 246 del T.U. sulle spese di giustizia, richiamando come fonte primaria del diritto alla retribuzione degli emolumenti in questione il D.P.R. 1229/59, hanno provveduto a delegificare, come si legge nella relazione illustrativa al testo, approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2002, le rispettive procedure di liquidazione.

L'art. 20 nel disciplinare l'indennità di trasferta, riformulando il dettato degli artt.142 e 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari, anche alla luce dell'art.3 d.lgs n.314/1997, che ha disposto la tassazione della indennità di trasferta nella misura del 50%, al comma 3, ha previsto l'adeguamento stabile di essa attraverso decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Tale strumento, come si legge nella relazione illustrativa al testo, risulta più idoneo rispetto al decreto del ministro originariamente previsto poiché l'attività in questione si qualifica come meramente amministrativa collegandosi l'adeguamento non alla discrezionalità ma all'accertamento delle variazioni da parte dell'ISTAT.

Parimenti, in ordine alle previsioni dell’art. 246 del T.U., circa il versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso, la relazione illustrativa ricordata spiega che l’abbassamento della fonte legislativa trova giustificazione nel fatto che il diritto alla percentuale considerata – che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria - è disciplinato altrove (art. 122, n.2, D.P.R. 1229/59 e artt. 2 lett.g) e 6, CCNL 24 aprile 2002). L’apparente frammentazione del quadro normativo rende necessario precisare gli ambiti di applicazione delle diverse disposizioni che concorrono a disciplinare il complesso sistema.

L’art. 122, comma 2 D.P.R. 1229/59, costitutivo del diritto, prevede per l’ufficiale giudiziario, tra gli elementi della retribuzione, una percentuale sui crediti recuperati all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, in ragione del 15%.

Detta percentuale è stata ricompresa fra le voci retributive dell’ufficiale giudiziario, nell’art.2 lett g) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 24 aprile 2002.

L’art. 6 dello stesso Contratto ha stabilito le modalità di ripartizione di essa fra gli aventi diritto.

Successivamente l’art. 246 del T.U. sulle spese di giustizia ha rideterminato la procedura di liquidazione di essa, stabilendo, come si legge nella relazione al testo: “Qui viene in questione solo la procedura di liquidazione che, in quanto tale, può essere delegificata. La disposizione in

commento si propone di semplificare al massimo la procedura esistente, che non ha funzionato. Conseguentemente ha previsto la liquidazione della percentuale direttamente dai concessionari".

Così ridefinito l'ambito di riferimento, appare certa la fonte contrattuale come fonte primaria della retribuzione quando la prestazione è legata all'espletamento di attività connesse alla funzione giurisdizionale, come la notificazione e le esecuzioni, i cui soli proventi dovrebbero coerentemente essere imputati allo stipendio dell'ufficiale giudiziario.

Permane in verità, più per prassi che per convinzione, l'indebito assoggettamento del diritto di protesto ai proventi che concorrono ad autofinanziare la retribuzione di lavoro dipendente, contrattualmente determinato.

Ciò perché la fonte contrattuale, che abbiamo definito primaria e inderogabile, non ha potuto riproporre, stante la incongruità della sua natura, il diritto di protesto fra gli elementi che finanziano, a norma dell'art. 3 CCNL 24 aprile 2002, la retribuzione degli ufficiali giudiziari, come invece espressamente prevedeva l'art. 123 del D.P.R. 1229/59.

E' opportuno evidenziare come l'ufficiale giudiziario predispone i mezzi ed organizza autonomamente e a proprio rischio l'attività di levata dei protesti, assumendo, ove ritenuto opportuno, personale dipendente¹⁷, a cui è

¹⁷ Legge 12 giugno 1973, n. 349

1. Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'art. 44

tenuto a corrispondere il compenso in forza di un rapporto di lavoro di natura privatistica¹⁸

delle norme approvate con il RD 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'art. 32 delle disposizioni approvate con il RD 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

2. I presentatori sono nominati e autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte d'appello, o del presidente del Tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

¹⁸ I <presentatori> di titoli di credito a richiesta degli ufficiali giudiziari sono, a mente dell'art. 2, l. 12 giugno 1973, n. 349, collaboratori occasionali e del tutto eventuali dei notai e degli ufficiali giudiziari in base a rapporto che ha natura privatistica e non pubblicistica. **Cons. Stato, Sez.IV, 08/03/1989, n.152**

Non è di pubblico impiego, ma ha natura di diritto privato, il rapporto costituitosi tra l'ufficiale giudiziario ed i c. d. presentatori di titoli di credito attesa l'esclusiva riferibilità al primo dell'attività pubblicistica consistente nella levata del protesto, la natura meramente abilitativa dell'<atto di nomina> del presentatore da parte del presidente della corte d'appello e, pertanto, l'assenza di inserimento del presentatore nell'organizzazione amministrativa. **Cons. Stato, Sez.IV, 08/03/1989, n.152**

La circostanza che i presentatori di cui all'art. 2 l. 12 giugno 1973, n. 349, rappresentino i pubblici ufficiali preponenti, non può in alcun modo far ricadere la disciplina del rapporto nello schema legale del mandato, dovendosi piuttosto richiamare (come quando sia accertato il regime di subordinazione in cui l'attività è stata espletata) le varie ipotesi di lavoro c.d. <gestorio> che è assoggettato alle regole proprie del contratto di lavoro subordinato. **Cass. civ., 31/01/1984, n.752**

Non costituisce rapporto d'impiego pubblico quello tra i presentatori di titoli di credito per l'elevazione del protesto ed il notaio o l'ufficiale giudiziario richiedente la suddetta attività, la quale non scaturisce da un idoneo atto di nomina e non è riferibile ad un'apparato organizzativo, cui sia rimessa un'indefettibile funzione amministrativa ma attiene alla tutela della fede pubblica per un interesse privato, in relazione alla quale il presentatore è equiparato penalmente al pubblico ufficiale; conseguentemente, le controversie per i compensi dovuti dal notaio o ufficiale giudiziario sono devolute alla giurisdizione ordinaria. **Cass. civ., 06/02/1984, n.887** .

Osta ad una diversa soluzione, la differente natura del diritto di protesto, compenso per prestazione professionale resa, rispetto al diritto di notificazione e di esecuzione che vanno qualificati come tasse pagate allo Stato dal privato per usufruire di un pubblico servizio (Così TAR Lazio, sez I, 16 dicembre 1981, n. 1027; Cass. 14 ottobre 1975, n. 3311).

Nonostante l'assimilazione dell'attività di levata del protesto dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale, sussistendo piena omogeneità, sia sotto il profilo soggettivo (entrambi impiegati pubblici) che oggettivo (identità di incarico), al momento, non si ha, invece, uniformità di disciplina relativamente al reddito prodotto. Infatti, solo per il segretario comunale ha trovato applicazione la Circolare del Ministero delle Finanze n.10/8/721 del 23 maggio 1987 che stabilisce: "*... i proventi riscossi per l'attività della levata dei protesti cambiari... non costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente... bensì vanno considerati come relativi ad una attività produttiva di reddito di lavoro autonomo*". E solo quest'ultimo è attualmente visto come destinatario della sentenza della Suprema Corte, Sent. N. 274 del 23 gennaio 1985, che intervenuta sul tema ha statuito: " ...il servizio di levata dei protesti, pur essendo attribuito al segretario comunale in considerazione della sua qualifica, è estraneo ai suoi compiti istituzionali e viene svolto dallo stesso predisponendo l'organizzazione indispensabile a tale scopo

ed affrontando spese del tutto estranee al rapporto d'impiego".

La stessa Corte, ha poi concluso, che il reddito prodotto per l'esercizio della cennata attività deve essere tassato secondo la natura sua propria, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato prodotto dalla stessa persona fisica".

In altri termini la Corte di Cassazione ha ammesso che ove la stessa persona fisica, espleti attività ontologicamente diverse che coinvolgono una qualificazione di status concorrenti (impiegato – lavoro-autonomo) sia possibile applicare coerenti qualificazioni e tassazioni dei relativi redditi prodotti.

Allo stato attuale si incorre in una palese violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione costituzionalmente garantiti. La Suprema Corte nella Sentenza 274 del 1985¹⁹ ha disposto: "... è canone

¹⁹ Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le indennità percepite dai segretari comunali per il servizio dei protesti cambiari vanno assimilate ai redditi di lavoro autonomo e non subordinato, con la conseguenza che sono detraibili le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del servizio e non quelle forfettizzate previste per il lavoro dipendente. **Cass. civ., 23/01/1985, n.274**

Le indennità percepite dal segretario comunale per il servizio dei protesti cambiari non sono inquadrabili fra i redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. b), d. p. r. 29 settembre 1973, n. 597, atteso che il servizio dei protesti, ancorché sia attribuito al segretario comunale, nei casi previsti dalla legge, in considerazione della sua qualifica, è estraneo ai suoi compiti istituzionali e si concreta in una attività che presenta caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo, e necessita di strutture organizzative con le relative spese, non potendo all'uopo essere utilizzate quelle dell'ente comunale, non preordinate a tale scopo;

ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, per effetto del principio di eguaglianza, deve essere assicurata ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono e che norme diverse devono essere dettate per regolare situazioni diverse adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Di conseguenza, l'esistenza del rapporto di impiego non impone che le detrazioni debbano essere necessariamente effettuate con le modalità previste per i lavoratori dipendenti, quando il reddito sia stato prodotto mediante un'attività che presenta i caratteri sostanzialmente diversi ed analoghi, invece, a quelli propri del lavoro autonomo. In questo caso le detrazioni devono essere effettuate secondo i criteri previsti per questa forma di attività.

Pertanto, il reddito prodotto deve essere tassato secondo la natura sua propria indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato prodotto dalla stessa persona fisica; il reddito di lavoro dipendente va tassato secondo i criteri per esso previsti e quello che presenta caratteristiche affini a quello di lavoro autonomo, secondo i criteri stabilito per quest'ultimo".

pertanto, i redditi prodotti dal segretario comunale nell'espletamento dell'anzidetto servizio sono soggetti non alle detrazioni forfetarie previste per i lavoratori dipendenti, ma a quelle dei redditi di lavoro autonomo. **Cass. civ., 23/01/1985, n.274**

Ne dovrebbe ragionevolmente conseguire, una estensione di tali principi all'ufficiale giudiziario, per non incorrere in una eclatante ed inaccettabile violazione e lesione dei valori fondamentali della Costituzione.

I proventi imputati allo stipendio e la percentuale, allora, sono da tassarsi come reddito da lavoro dipendente, mentre i compensi, in tutti i casi previsti, quale corrispettivo per attività professionali rese, vanno tassati secondo i criteri stabiliti per il reddito da lavoro autonomo.

La, pur limitata, casistica segnalata, che evidenzia una sfera di attribuzioni ed attività in capo all'ufficiale giudiziario certamente non riconducibili agli istituti disciplinati dai generali meccanismi contrattuali, che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, dà certamente la misura di un problema applicativo di norme che può trovare, allo stato, soluzione nelle specifiche disposizioni ordinamentali e legislative, quale fonte di regolamentazione della materia.

Tarquini dr. Carmine

DPR 15/12/1959 n.1229 – ORDINAMENTO

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a **Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 febbraio, n. 26). (1)**

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (2).

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(2) In luogo di ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari leggasi ufficiali giudiziari C1 e ufficiali giudiziari B3 ex C.C.N.I.

Preambolo

(Omissis)

Articolo 1

È approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.

Articolo 2

Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Preambolo

(Omissis)

TITOLO I

STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.	
1	PA E OO. SS. (UIL,CISL,FAS/CISL FAS, RDB,FLP, CGIL,UNSA): non disapplicato da CCNL.

Articolo 1

VIGENTE

Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 12 luglio 1975, n. 322.

L'art. 1 DPR 1229/59²⁰ definisce il personale UNEP come ausiliario dell'ordine giudiziario.

Non soccorrono dubbi circa la vigenza di questa norma, ma va evidenziato il carattere relativo della definizione richiamata che, trasportata di peso dall'ordinamento del 1941, è superata dai principi stessi del nuovo ordinamento.

²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1 L. 12 luglio 1975 n. 322 (G.U. 1° agosto 1975 n. 204).

Già il tenore della norma in esame infatti, evidenzia, nell'espletamento degli atti ordinati dal giudice, ma anche richiesti dal cancelliere (comunicazioni) e dalle parti (notificazioni)²¹, modalità operative autonome e indipendenti dal controllo del giudice²² che sono esercizio di giurisdizione²³.

L'ufficiale giudiziario è quindi un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ma anche proprie autonome funzioni sia nel campo civile, penale, amministrativo, che in quello stragiudiziale²⁴.

L'art. 59 c.p.c. individua le "attività dell'ufficiale giudiziario" nelle seguenti funzioni: "assiste il giudice in udienza"²⁵, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue le notificazioni degli atti (137 ss. c.p.c.; disp. di attuaz. 47 ss.) e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce²⁶.

²¹ Sul rapporto tra la parte istante e l'ufficiale giudiziario v. Punzi "La notificazione degli atti nel processo civile", Milano, 1959 p. 104.

²² L'ufficiale giudiziario non è un semplice *missus iudicis*, ma un organo autonomo, al quale le parti possono rivolgersi direttamente e la cui attività non è normalmente soggetta a controlli preventivi o ad autorizzazioni da parte del giudice, Chioyenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, pag. 304. L'autonomia dell'ufficiale giudiziario di fronte al giudice è forse ancor più spiccata di quella del cancelliere poiché gli è riconosciuta dalla legge una propria sfera di competenza: cfr. DPR 15 dicembre 1959 n. 1229 ..., Salvatore Satta, Diritto processuale civile, 1981, pag. 70.

²³ Attraverso l'attività di notificazione dell'uff. giud. si ha la possibilità di invasione nella sfera giuridica di un altro soggetto e quindi una soggezione di questo che è caratteristica dell'esercizio della giurisdizione. In proposito v. Punzi, La notificazione, cit., pag. 153; id., voce notificazione (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXVIII, Milano 1978 pag. 641 ss.

²⁴ Si ha quindi esercizio di giurisdizione nel pignoramento mobiliare (art. 513 e 543 cpc) e immobiliare (art. 555), nella vendita mobiliare (art. 534), nell'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 606-608), nell'esecuzione di obblighi di fare o di non fare (art. 612), nell'esecuzione dei sequestri e degli altri provvedimenti cautelari; nel provvedimento che, a termini dell'art. 492, rappresenta l'elemento comune, se non essenziale, di ogni forma di pignoramento in virtù del quale l'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

²⁵ Tale servizio riguarda sia il processo civile che quello penale, art. 21 DPR 30 novembre 1989, è obbligatorio ed è minutamente disciplinato per le udienze penali dall'art 24, R.D. 28/5/1931 n. 603. Il servizio di chiamata all'udienza è dal Contratto Integrativo attribuito all'operatore giudiziario, posizione economiche B1 e B2. La circolare del Ministero della Giustizia 12291/2001, sul punto, recita: "...Nel citato contratto integrativo il servizio di chiamata all'udienza non viene più annoverato tra le mansioni degli organi istituzionalmente deputati all'esecuzione ed alla notifica degli atti giudiziari, rientrando tale attività, viceversa, tra i compiti della figura professionale dell'operatore giudiziario, posizione economiche B1 e B2, ed in tale ambito -per ovvi motivi organizzativi- in via prioritaria al personale appartenente agli Uffici NEP ed in via sussidiaria ed eventuale al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Pertanto, il servizio di chiamata all'udienza, pur previsto in particolari casi dall'ordinamento dell'ufficiale giudiziario (cfr. art. 106 D.P.R. 1229/1959) e successivamente dal D.P.R. 44/1990 (cfr. i profili professionali nn. 293 e 294 del collaboratore ed assistente UNEP) non rientra più, con l'entrata in vigore del contratto integrativo, tra le competenze dell'ufficiale giudiziario (sia posizione economica B3 che posizione economica C1)".

²⁶ Talune incombenze attribuite all'ufficiale giudiziario dal codice sono: intimazione ai testimoni (art. 250 cpc), ingiunzione quale forma del pignoramento (art. 494), ricerca delle cose da pignorare (art. 513) vendita all'incanto (art. 534) esecuzione per consegna (art. 606) o per rilascio (608), esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (art. 612); intimazione di sfratto (art. 660), esecuzione del sequestro giudiziario (art. 677).

2	PA E OO. SS.:(UIL, CISL, FAS/CISAL FAS, RDB, FLP) disapplicato da CCNL ----- ----->	Art. 1 CCNL comparto Ministeri 16.2.1999.
----------	--	---

Articolo 2

DISAPPLICATO

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato²⁷ agli effetti dei congedi, dell'imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, dell'impignorabilità e della inespropriabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni, nonché agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero della giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e della navigazione e col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Capo II

²⁷ L'equiparazione esplicita, a determinati effetti, degli ufficiali giudiziari agli impiegati civili dello stato, contenuta nell'art. 2 dell'ordinamento approvato con d. p. r. 15 dicembre 1959, n. 1229, non è da considerare tassativa e, pertanto, attesa l'oggettiva identità di situazione dei primi rispetto ai secondi, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'equo indennizzo, l'art. 68, 8° comma, t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 va interpretato nel senso che fra i suoi destinatari è da annoverare anche la categoria degli ufficiali giudiziari.

T.A.R. Lazio, Sez.I, 12/10/1984, n.871

FONTE

Trib. Amm. Reg., 1984, I, 3223

Temi Rom., 1985, 243

Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1985, 64

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 10/01/1957 n.3 Art.68

DPR 15/12/1959 n.1229 Art.2

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto inseriti nell'organizzazione dello stato in base ad un atto formale di nomina, sono impiegati civili dello stato e, quindi, per quanto non previsto dal loro speciale statuto, si deve applicare anche a tali dipendenti lo statuto generale dei predetti impiegati dello stato, qualora le caratteristiche peculiari dell'attività svolta da ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari non giustifichino un trattamento differenziato; pertanto, poiché ai fini della concessione dell'equo indennizzo la peculiarità dell'attività dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario non ha alcun rilievo, la norma di cui all'art. 68, 8° comma, t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la concessione dell'equo indennizzo, è applicabile anche a tale categoria di dipendenti statali, dovendosi ritenere meramente esemplificativa l'equiparazione posta dall'art. 2, d. p. r. 15 dicembre 1959, n. 1229.

Cons. Stato, Sez.IV, 25/11/1987, n.674

FONTE

Cons. Stato, 1987, I, 1586

Foro Amm., 1987, 2907

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 10/01/1957 n.3 Art.68

DPR 15/12/1959 n.1229 Art.2

www.ufficialigiudiziari.net

CONCORSO E NOMINA (1)²⁸

(1) Vedi, ora, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 3 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

Il concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tale decreto è anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia ed è affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture.

Il decreto deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) i documenti prescritti;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il programma degli esami scritti e di quelli orali;
- e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parità di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresì, indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero della giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza.

Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalità di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.

Articolo 4 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

Possono essere ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Possono partecipare al concorso senza limite di età gli aiutanti ufficiali giudiziari;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Le donne non sono ammesse al concorso (1). Il Ministro può disporre, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

(1) Vedi, ora, l. 9 febbraio 1963, n. 66.

Articolo 5 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

²⁸ (Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 DPR 1229/1959.)

Tali articoli dell'ordinamento sono stati sostituiti dal regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

www.ufficialigiudiziari.net

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio;
- f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministero provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Articolo 6	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
------------	--

L'esame di concorso consta:

- 1) di due prove scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie:
 - a) nozioni di procedura civile, nonché nozioni di ordinamento giudiziario;
 - b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti;
- 2) di una prova orale sulle predette materie nonché su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

Articolo 7	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
------------	--

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte d'appello e da due ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio.

Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.

A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti al Ministero (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8-ter, d.l. 14 aprile 1978, n. 111, conv. in l. 10 giugno 1978, n. 271.

Articolo 8	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
------------	--

Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facoltà di stabilire, con decreto le sedi di Corte d'appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso la vigilanza in ciascuna Corte è affidata ad apposito Comitato costituito da tre magistrati d'appello, nominati dal presidente della Corte d'appello, d'intesa con il procuratore generale, e presieduto dal più anziano.

Il Ministro può disporre che uno dei componenti del Comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative; questi, qualora abbia la qualifica di magistrato di appello, ne assume la presidenza.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.

A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della Corte d'appello, d'intesa con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria o di segreteria e di ufficiali giudiziari.

La prova orale ha sempre luogo in Roma.

Articolo 9	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
------------	--

La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi in pieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.

Se gli esami hanno luogo in più sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi d'esame, e ciascun esemplare viene chiuso in piego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi è conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi d'esame direttamente al presidente della Corte d'appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.

Articolo 10	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Fatta poi constatare l'integrità del piego o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da un candidato il tema da svolgere, il presidente detta o fa dettare il tema che deve essere firmato da lui e dal segretario.

È escluso dal concorso il candidato che non sia presente al momento della lettura del tema o che, trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima, non abbia consegnato il lavoro.

I lavori debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta fornita ai candidati, con il timbro d'ufficio e con la firma di un componente ovvero del segretario della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Articolo 11	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte d'appello per i candidati che sostengono le prove nelle sedi di Corte d'appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione è immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.

Articolo 12	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, svolto il tema, senza apporvi la firma od altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino o lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un

componente, della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza; questi appone trasversalmente sul lembo e sulla restante parte della busta la propria firma e la data della consegna. Ogni giorno al termine della prova, tutte le buste vengono raccolte in pieghi suggellati e firmati da un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario. Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente, in piego raccomandato, alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza per il tramite del presidente della Corte d'appello.

Articolo 13	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori.

La Commissione, constatata l'integrità dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato.

La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; l'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti i lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti già annotati sui rispettivi lavori.

Articolo 14	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12, secondo comma, ovvero quando abbia fondate ragioni per ritenere che il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La decisione della Commissione sull'annullamento e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso è definitiva.

Articolo 15	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di quello fissato. Essa è pubblica; non può durare meno di quindici minuti né più di trenta.

Ogni componente della Commissione può interrogare i candidati sulle materie di esame; tuttavia il presidente può all'inizio della seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali essi dovranno interrogare i concorrenti.

Terminata la prova orale di ciascun candidato, la Commissione procede alla votazione; il voto assegnato viene subito annotato nel processo verbale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario. L'aumento è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito dopo avergli assegnato il voto per la prova orale.

Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il risultato delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.

Articolo 16	SOSTITUITO (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)
-------------	--

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'art. 3.

Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a riserva di un maggior numero di posti.

Articolo 17 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e dai Comitati di vigilanza nell'espletamento delle operazioni d'esame si redige giorno per giorno processo verbale, nel quale deve essere inserito anche il testo delle deliberazioni eventualmente adottate. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

Il presidente, al termine dei lavori della Commissione, redige, sullo svolgimento del concorso, una succinta relazione, che trasmette al Ministro insieme con la graduatoria.

Articolo 18 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

Il Ministro ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarità.

Articolo 19 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

Il Ministro, accertata la regolarità del procedimento e decise le eventuali contestazioni in ordine alla classificazione dei concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 4.

La graduatoria dei vincitori e quella dei concorrenti dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, dandosi notizia di tale pubblicazione con avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data dell'inserzione decorre il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dal Ministero a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza:

- a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
- b) il certificato generale del casellario giudiziale;
- c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato;
- d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che appartengano al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico; sono esonerati invece dalla presentazione dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 4.

Articolo 20 **SOSTITUITO** (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487)

Restano in vigore terzo e quarto comma; eccetto le parole deve essere trasferito ad una pretura. ²⁹

Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso.

Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi è assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale: **trascorso tale periodo deve essere trasferito ad una pretura.**

²⁹ Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" ha soppresso l'ufficio della pretura.

www.ufficialigiudiziari.net

Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all'art. 153 l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresì, gli emolumenti di cui all'art. 152.

Capo III

CAUZIONE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Articolo 21	Nel limite di validità degli art. 26 e 106	VIGENTE
-------------	--	---------

L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione³⁰ di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura.³¹

Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.

Articolo 22		VIGENTE
-------------	--	---------

L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione.

Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

Articolo 23		VIGENTE
-------------	--	---------

Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato al Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.

In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.

Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunci legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonché mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si è verificata la cessazione dal servizio.

Le opposizioni allo svincolo debbono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.

Decorso detto termine, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

Articolo 24		DISAPPLICATO art. 14 CCNL 1994/97
-------------	--	-----------------------------------

L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.

Il Ministro può abbreviare per giusta causa il termine suddetto, ma non può prorogarlo.

³⁰ La sopravvivenza o meno di questo istituto alla generale disciplina contrattuale meriterebbe adeguato approfondimento. Una ricostruzione storica e normativa della cauzione sembrerebbero renderne improbabile la sopravvivenza alla nuova qualificazione di impiego dell'ufficiale giudiziario, con conseguente applicazione del principio di responsabilità funzionale ex art. 28 della Costituzione. La permanenza di questo articolo è resa altrimenti compatibile nel quadro di riferimento dettato dagli art. 26, 106 del D.P.R. 1229/59.

³¹ La soppressione delle Preture ha reso necessaria la integrazione della cauzione pari per tutti gli ufficiali giudiziari dell'area C a € 51,65; mentre per gli ufficiali giudiziario B3 resta di € 7,75.

Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito.

Articolo 25

DISAPPLICATO

Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato.

Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni.

Capo IV

ESENZIONI ED INCOMPATIBILITÀ

Articolo 26

VIGENTE

L'art. 26 e 106 D.P.R. 1229/59 fanno espressa riserva alla fonte legale in materia di attribuzioni dell'ufficiale giudiziario.³²

L'ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.³³

Articolo 27

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

³² A commento dell'art. 26 D.P.R. 1229/59 si legge in Buoncristiani, alla voce Ufficiale giudiziario, pag.539 cit.

“Questa norma a prima vista può apparire del tutto insignificante e superflua. Essa, però, si spiega leggendola insieme all'art. 106, a norma del quale gli ufficiali giudiziari procedono all'espletamento degli atti loro demandati “per legge o regolamento”.

L'indicazione espressa della fonte, legislativa o regolamentare, dei compiti e delle funzioni dell'ufficiale giudiziario compare con la legge di riforma del 1911. In tal modo il legislatore intendeva reagire alla diffusa pratica di adibire gli ufficiali giudiziari a funzioni ledenti la loro dignità professionale, al di là di una previsione normativa. L'esenzione dell'ufficiale giudiziario da qualunque servizio pubblico estraneo alle sue funzioni si iscrive in quest'ottica: **all'ufficiale giudiziario possono essere richiesti esclusivamente i servizi che il legislatore gli ha espressamente demandato.**

³³ Già il RD 8 giugno 1933 n. 621, recante norme per il coordinamento e l'attuazione della legge: 22 dicembre 1932 n. 1675, provvede a qualificare gli ufficiali giudiziari come pubblici ufficiali istituiti per provvedere agli atti loro demandati dalle leggi ed ordinati dall'autorità giudiziaria o dalle parti interessate.

Espressa riserva alla fonte legale si rinviene negli artt. 26 e 106 D.P.R. 1229/59 (Ordinamento ufficiali giudiziari).

Deve condividersi per coerenza argomentativa la nota Prot. 116/1/5876 del 18 novembre 2002 della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e, in essa, il qualificato parere espresso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ove viene chiarito che “le specifiche disposizioni legislative non possono ritenersi superate dalle vigenti disposizioni contrattuali... ove le attività , (nella specie autenticazione delle firme in occasione di consultazioni elettorali, L. 28.4.1998, n. 30) non siano ricomprese nelle declaratorie professionali disciplinate dal Contratto Integrativo di Amministrazione, in quanto escluse dalla delegificazione di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs 165/2001.

www.ufficialigiudiziari.net

Può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può altresì, essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive.

È in facoltà del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attività che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attività incompatibile con le sue funzioni.

La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'attività incompatibile sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio.

Il presidente del tribunale o il pretore è tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Articolo 28	VIGENTE
-------------	----------------

L'ufficiale giudiziario non può essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

Capo V

ASSEGNAZIONE DI SEDI E TRASFERIMENTI

Articolo 29

I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro, ai vincitori di ciascun concorso, al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincoli stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia.

Nell'assegnazione dei posti disponibili negli uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale Comuni della provincia di Bolzano, sono preferiti, a parità di condizioni, gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza della lingua tedesca.

Articolo 30

Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario può essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilità giuridica o morale determinata da qualsiasi causa.

Nel Bollettino ufficiale deve essere data notizia delle sedi vacanti che non debbano essere ricoperte d'ufficio a norma delle disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento debbono essere trasmesse al Ministero, per via gerarchica, nel termine di giorni venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener conto della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51, dei precedenti di carriera e delle situazioni personali o di famiglia, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 29.

L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non può essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne per comprovate ragioni di salute o per incompatibilità.

All'ufficiale giudiziario trasferito, d'ufficio, in altra sede, spettano le indennità dovute, allo stesso titolo, all'impiegato civile dello Stato al quale è equiparato ai fini del trattamento economico minimo garantito.

Articolo 31

Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30, l'ufficiale giudiziario deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 24.

Il Ministro può anche ordinare, per gravi motivi di ufficio, che l'ufficiale giudiziario continui a prestare servizio nella sede precedente per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine di cui al primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale servizio.

Nei casi di urgente necessità il Ministro può, inoltre, disporre che l'ufficiale giudiziario raggiunga la nuova sede anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Capo VI**APPLICAZIONI E SUPPLENZE****Articolo 32****VIGENTE**

Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario può esservi applicato altro ufficiale giudiziario o, se ciò non sia possibile per esigenze di servizio, un aiutante ufficiale giudiziario del distretto.

Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero.

In tal caso all'ufficiale giudiziario o all'aiutante spetta l'indennità di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente, degli articoli 148 e 169.

Articolo 33**VIGENTE****Con eccezione delle parole “per tutti gli atti, esclusi gli atti di esecuzione” Es dirigenza..contabilità.....**

Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario si avvale, con suo decreto, (**per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione**), dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

Articolo 34**VIGENTE**

Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.

Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto; in tal caso i motivi dell'impedimento debbono essere specificatamente indicati nel verbale.

Articolo 35**VIGENTE**

Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32, 33 e 34 l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito. Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto³⁴.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, qualora si tratti di ufficio al quale è addetto un solo ufficiale giudiziario, gli atti sono annotati nei registri appositamente istituiti per il periodo dell'applicazione.

Al termine dell'applicazione i registri devono essere depositati nella cancelleria della pretura.

Articolo 36**DISAPPLICATO****VALIDO se si sostituisce ad ufficiale giudiziario “operatore giudiziario B1 e B2”**

³⁴ Modificato dalla legge 349/73

www.ufficialigiudiziari.net

Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio è disimpegnato dagli **ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari**³⁵ addetti all'ufficio unico costituito presso il tribunale dello stesso luogo.

Articolo 37 Mantenere la promiscuità	VIGENTE
--	----------------

Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata.

L'assistenza all'udienza può essere demandata dal pretore al messo di conciliazione.

Capo VII CONGEDI E ASPETTATIVE

Articolo 38	DISAPPLICATO
-------------	---------------------

Il congedo ordinario è concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario è concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.

L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario è considerato in servizio anche ai fini della ripartizione di cui all'art. 147 e dell'indennità integrativa; per il primo mese di congedo straordinario gli spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 148, ridotto di un quinto per il secondo mese.

Negli uffici, ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il trattamento economico di cui al comma precedente è dovuto sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione comprendendo nel numero degli ufficiali anche quelli in congedo.

L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace è considerato in servizio e ha diritto al trattamento economico di cui alla prima parte del secondo comma del presente articolo, nonché all'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date eventuali comunicazioni di servizio.

Il capo dell'ufficio deve comunicare, per via gerarchica, al Ministero il periodo di congedo fruito da ciascun ufficiale giudiziario.

Articolo 39	DISAPPLICATO
-------------	---------------------

L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro.

Può anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità; in tal caso l'ufficiale giudiziario può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in aspettativa per servizio militare; negli altri casi se ne può, invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.

Articolo 40	DISAPPLICATO
-------------	---------------------

L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun trattamento economico.

L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, con diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile del trattamento economico più favorevole fra quello stabilito dall'art. 148 e quello militare.

³⁵ Con C.N.I 1998-2001 il servizio di chiamata all'udienza, rientra, tra i compiti della figura professionale dell'operatore giudiziario, posizione economiche B1 e B2

Durante l'aspettativa, quando lo stipendio militare risulti meno favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un assegno pari alla differenza fra l'ammontare mensile del trattamento economico stabilito dall'art. 148 e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Articolo 41**DISAPPLICATO**

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata da un certificato medico nel quale debbono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa. Ove l'ufficiale giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi se intenda essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario.

Il Ministro dispone che l'ufficiale giudiziario sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Questi accerta se l'infermità, dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio, sussista e sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L'ufficiale giudiziario, ove lo creda e ove se ne assuma la spesa, può farsi assistere da un medico di sua fiducia: a tal fine egli dev'essere tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo.

Il medico dell'Amministrazione, se non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'ufficiale giudiziario, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo, disposta a seguito della domanda di collocamento in aspettativa, abbia esito sfavorevole, per l'ufficiale giudiziario, le spese della visita stessa possono essere poste a suo carico.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, previo accertamento dell'idoneità fisica dell'ufficiale giudiziario a riprendere servizio, da compiersi con le modalità previste dai commi precedenti; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

Il Ministero può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari e, ove risulti che lo stato di salute consente all'ufficiale giudiziario di riprendere servizio, dispone la cessazione della posizione di aspettativa, assegnando all'interessato un termine per la riassunzione del servizio.

Durante l'aspettativa l'ufficiale giudiziario ha diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando interamente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'ufficiale giudiziario all'intero assegno di cui al comma precedente.

Ai procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dalle disposizioni del capo II del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Articolo 42**DISAPPLICATO**

L'assegno di cui all'art. 40 e quello di cui all'art. 41 sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.

Articolo 43**DISAPPLICATO**

L'ufficiale giudiziario che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo dell'ufficio. Il Ministro deve provvedere sulla domanda entro un mese e può, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingerla, ritardarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. Questa, inoltre, può essere in qualunque momento revocata, per ragioni di servizio, con provvedimento motivato.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno; durante tale periodo, l'ufficiale giudiziario non ha diritto ad alcun assegno.

Articolo 44**DISAPPLICATO**

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi;

due periodi di aspettativa per infermità si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal settimo comma dell'art. 41, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, che a tale effetto si considera compiuto nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

Per comprovate ragioni di particolare gravità il Ministro può concedere all'ufficiale giudiziario che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.

Articolo 45**DISAPPLICATO**

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dagli articoli 41 e 44, l'ufficiale giudiziario che risulti non idoneo per infermità ad esercitare le funzioni è dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 98.

Articolo 46**DISAPPLICATO**

Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.

I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.

Capo VIII**NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DIRIGENTE****Articolo 47****VIGENTE**

Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera **(e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51).**³⁶

La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro, sentito il presidente della Corte d'appello.

Articolo 48**VIGENTE**

L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.³⁷

³⁶ DISAPPLICATO DALL'ART. 14 C.C.N.L. 16.5.1995

³⁷ La qualifica di collaboratore UNEP - Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti - (7 livello retributivo) corrisponde integralmente a quella di "ufficiale giudiziario" e pertanto il soggetto comunque investito delle relative funzioni dirigenziali risponde, a titolo di responsabilità contabile, anche del fatto di dipendenti e fiduciari, soprattutto quando siano a lui riconducibili situazioni di persistente confusione contabile od amministrativa.

C. Conti, Sez.riun., 13/02/1997, n.22/A

Gli artt. 47 e 48 DPR 1959 n. 1229 regolano le attuali attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente. Il RD 8 giugno 1933 n. 621, recante norme per il coordinamento e l'attuazione della L: 22 dicembre 1932 n. 1675 richiamata, provvede a qualificare gli ufficiali giudiziari come pubblici ufficiali istituiti per provvedere agli atti loro demandati dalle leggi ed ordinati dall'autorità giudiziaria o dalle parti interessate.

Capo IX

COMMISSIONI DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA. ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GRADUATORIA. STATO MATRICOLARE. FASCICOLO PERSONALE. RAPPORTO INFORMATIVO

Sezione I

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA

Articolo 49

DISAPPLICATO

Presso ogni Corte d'appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario più anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio.

Il segretario della Commissione è nominato dal presidente della Corte d'appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.

Sezione II

ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GRADUATORIA

Articolo 50

DISAPPLICATO

L'anzianità di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato.

Nell'anzianità di servizio non è computato il tempo trascorso:

- 1) in aspettativa per motivi di famiglia;
- 2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva;
- 3) in espiazione di pena detentiva;
- 4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159 secondo e terzo comma;
- 5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino al giorno della riammissione in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 è computato per intero.

Articolo 51

DISAPPLICATO

Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e d'assunzione in servizio, è determinato in base all'anzianità riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148.

Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.

FONTE

Riv. Corte Conti, 1997, fasc.4, 94

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 15/12/1959 n.1229 Art.48

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di graduatoria.

Sezione III

STATO MATRICOLARE, FASCICOLO PERSONALE E RAPPORTO INFORMATIVO

Articolo 52

DISAPPLICATO

Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplica originale, uno stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e al trattamento economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e delle decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonché dello stato di famiglia. Uno dei suddetti originali resta depositato nella cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto e gli altri tre debbono essere trasmessi, rispettivamente, alla cancelleria della Corte d'appello, alla segreteria della Procura generale della Corte d'appello e al Ministero.

In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale era addetto è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale è stato trasferito.

Quando l'ufficiale giudiziario sia trasferito ad un ufficio compreso nel distretto di altra Corte d'appello sono trasmessi alla cancelleria di detta Corte ed alla segreteria della rispettiva Procura generale gli originali degli stati matricolari esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.

Articolo 53

DISAPPLICATO

Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresì, indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

I capi d'ufficio, ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario deve essere sottoposto a valutazione o a giudizio da parte della Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono verificare se lo stato matricolare contiene tutte le notizie di cui al precedente comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e cancellazioni e apporvi la data e la firma.

Articolo 54

DISAPPLICATO

Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, è tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 53, egli verifica preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario sottoposto a valutazione o a giudizio; ordina l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nel primo comma dell'articolo seguente e appone la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Articolo 55

DISAPPLICATO

Dal fascicolo debbono essere eliminati:

- a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario;
- b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci;

www.ufficialigiudiziari.net

c) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati.

In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento è indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è ivi menzionato.

Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.

Articolo 56

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario può chiedere al Ministero di prendere visione dell'indice del fascicolo e può altresì chiedere l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di atti o documenti, ovvero l'iscrizione o la cancellazione di annotazioni nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta.

L'ufficiale giudiziario può ottenere che gli siano rilasciati, a sue spese, estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. I criteri per la determinazione delle spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio d'amministrazione in base al costo del servizio.

L'importo è corrisposto dall'ufficiale giudiziario mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dell'ufficio che rilascia il documento.

Articolo 57

DISAPPLICATO

Il capo dell'ufficio giudiziario deve trasmettere, per via gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario in effettivo servizio.

Il rapporto si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre», «insufficiente».

Tale giudizio deve essere motivato in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni direttive; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Si deve tenere, altresì, conto di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'ufficiale giudiziario.

All'ufficiale giudiziario, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».

Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dalla Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base degli elementi in possesso degli uffici.

Articolo 58

DISAPPLICATO

Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato, conforme al modello ministeriale. Detto stampato si compone di tre parti: nella prima devono essere indicati il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario e l'ufficio cui è addetto; nella seconda dev'essere compilato il rapporto informativo; nella terza deve esprimersi il giudizio complessivo motivato.

Tale giudizio, trascritto su apposito modulo, è comunicato all'ufficiale giudiziario che vi appone la data di comunicazione e la firma; l'interessato può chiedere per iscritto al capo dell'ufficio di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'ufficiale giudiziario può ricorrere contro il giudizio complessivo alla Commissione di vigilanza e di disciplina, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

La Commissione, sentito l'ufficiale giudiziario e richiesti, ove lo creda, opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, formula il giudizio con provvedimento definitivo.

Il rapporto informativo con il giudizio complessivo viene inserito nel fascicolo personale.

Capo X
SORVEGLIANZA, DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Sezione I
SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

Articolo 59 **VIGENTE**

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.

Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio.

L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.

I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

Articolo 60 **DISAPPLICATO DA 60 A 98**

L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) la censura;
- 2) l'ammenda disciplinare;
- 3) la sospensione;
- 4) la destituzione.

Agli effetti disciplinari la competenza è determinata dalla sede dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario esercitava le funzioni quando commise il fatto addebitatogli.

I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricolare e comunicati in copia, per via gerarchica, al Ministero.

Articolo 61 **DISAPPLICATO**

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa viene inflitta per negligenza e per lievi mancanze di servizio, nonché per irregolare condotta.

Articolo 62 **DISAPPLICATO**

L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, né superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall'art. 148 e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta:

- a) per maggiore gravità dei fatti per i quali è prevista la censura;
- b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
- c) per inosservanza del segreto d'ufficio;
- d) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
- e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.

Articolo 63 **DISAPPLICATO**

La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altro trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta:

- a) per particolare gravità dei fatti per i quali è prevista l'ammenda disciplinare;
- b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

www.ufficialigiudiziari.net

- c) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
- d) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e) per violazione colposa dei doveri d'ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato;
- f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
- g) per uso dell'ufficio a fini personali;
- h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni.

La sospensione può durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto.

L'ufficiale giudiziario, al quale è inflitta la sospensione, non può conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso art. 148; tale ritardo è di tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Articolo 64

DISAPPLICATO

All'ufficiale giudiziario sospeso è concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superiore alla metà dell'ammontare mensile del trattamento economico previsto dall'art. 148, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, l'assegno alimentare previsto dal comma precedente è a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.

Articolo 65

DISAPPLICATO

La destituzione è inflitta:

- a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'ufficiale giudiziario;
- c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
- e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi;
- f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attività del proprio ufficio;
- g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
- h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'art. 63.

Articolo 66

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

- a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita (1);
- b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

(1) *La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.*

Articolo 67

DISAPPLICATO

All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Articolo 68

DISAPPLICATO

Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia riportato successivamente, per due anni consecutivi, la qualifica di «ottimo», possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'ufficiale giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenze di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina del distretto nella cui circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.

Articolo 69

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario destituito ai sensi dell'art. 66 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione e riprende il proprio posto in graduatoria.

All'ufficiale giudiziario assolto in seguito a giudizio di revisione spetta, per il periodo di destituzione, il trattamento economico previsto dall'art. 148 e spettano tutti gli altri assegni, non percepiti, a carico dello Stato; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Articolo 70

DISAPPLICATO

seguito di procedimento disciplinare e quello del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresì nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Articolo 71

DISAPPLICATO

Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudizio penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione e di destituzione, nonché agli aumenti periodici di cui al secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.

Articolo 72

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni con provvedimento del capo dell'ufficio, che ne dovrà informare, per via gerarchica, il Ministero.

L'ufficiale giudiziario sottoposto a procedimento penale, se la natura del reato è particolarmente grave, può essere sospeso dalle funzioni con decreto del Ministro.

Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti di un ufficiale giudiziario da lui dipendente deve immediatamente riferirne, per via gerarchica, al Ministero.

Articolo 73

DISAPPLICATO

Per gravi motivi il Ministro può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui

www.ufficialigiudiziari.net

è stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all'art. 81, il provvedimento di sospensione.

Articolo 74

DISAPPLICATO

All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, non può disporsi del posto durante la sospensione. L'assegno alimentare previsto dall'art. 64 è a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale eccedenza della quota predetta è, invece, accantonata fino all'esito del procedimento penale e disciplinare.

La quota accantonata, quando non sia più dovuta, è ripartita fra gli ufficiali giudiziari che concorrono a formarla.

Articolo 75

DISAPPLICATO

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'ufficiale giudiziario la sospensione, il periodo della sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione.

Se la sospensione disciplinare viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento, all'ufficiale giudiziario sono dovute, per il tempo eccedente la durata della punizione ovvero per tutto il tempo della sospensione cautelare sofferta, le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 74, salvo integrazione a carico dello Stato, qualora non sia stato raggiunto il trattamento economico minimo garantito previsto dall'art. 148.

Ai fini della corresponsione dell'eventuale indennità integrativa debbono calcolarsi per i suddetti periodi le quote accantonate e l'assegno alimentare percepiti.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte, a titolo di assegno alimentare.

Articolo 76

DISAPPLICATO

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'ufficiale giudiziario non l'ha commesso, la sospensione è revocata.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'ufficiale giudiziario procedimento disciplinare a norma dell'art. 84.

Il procedimento disciplinare deve essere promosso dal Ministro entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o entro quaranta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

Trascorso uno dei detti termini, la sospensione cessa e il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza di uno dei termini predetti estingue il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

Nei casi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o di estinzione del procedimento disciplinare previsti nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio e al trattamento economico previsto dall'art. 75.

Articolo 77

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.

Articolo 78

DISAPPLICATO

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma dell'articolo

www.ufficialigiudiziari.net

precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Sezione II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 79

DISAPPLICATO

La censura è inflitta dal capo dell'ufficio presso cui prestava servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza.

Il capo dell'ufficio contesta per iscritto l'addebito all'incolpato nelle forme stabilite dall'art. 81, assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'ufficiale giudiziario.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa dal presidente del tribunale o dal pretore al presidente della Corte d'appello insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura l'ufficiale giudiziario può ricorrere alla Commissione di vigilanza e di disciplina nel termine di giorni venti dalla comunicazione.

La deliberazione motivata della Commissione è provvedimento definitivo.

Articolo 80

DISAPPLICATO

Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, deve compiere gli accertamenti del caso e rimettere quindi gli atti al presidente della Corte d'appello.

Il presidente della Corte d'appello che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un ufficiale giudiziario svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, provvede direttamente qualora egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'articolo precedente, ovvero rimette gli atti al competente capo dell'ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'ufficiale giudiziario invitandolo a presentare le giustificazioni.

Articolo 81

DISAPPLICATO

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione vien fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio. Presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio.

Articolo 82

DISAPPLICATO

Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che vi appone la data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le trasmette senza ritardo al presidente della Corte d'appello. L'ufficiale giudiziario ha facoltà di consegnare dette giustificazioni in piego chiuso perché siano così trasmesse al presidente della Corte.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, per gravi motivi e per non più di quindici giorni, dal presidente della Corte.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Articolo 83

DISAPPLICATO

Il presidente della Corte d'appello, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'ufficiale giudiziario ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, trasmette gli atti al Ministero con la proposta di archiviazione.

www.ufficialigiudiziari.net

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede direttamente nel caso in cui egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'art. 79, ovvero trasmette gli atti al competente capo ufficio perché provveda ad irrogare la punizione.

Quando, attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'ufficiale giudiziario, ritenga sia da applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, propone al Ministro di iniziare il procedimento disciplinare.

Articolo 84

DISAPPLICATO

Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 83, ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora in base all'esame degli atti ritenga che non sia luogo a procedere disciplinarmente ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 85

DISAPPLICATO

Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell'art. 60, ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta.

La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabilite per la comparizione e l'avvertenza che nei venti giorni successivi alla notificazione l'ufficiale giudiziario ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.

La citazione è notificata dall'ufficiale giudiziario, o, qualora nel luogo non esista ufficiale giudiziario diverso dell'incolpato, dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo è addetto. Se la dimora dell'incolpato non è nota, le notificazioni e le comunicazioni prescritte nel presente capo sono eseguite mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore e può fare pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data di comparizione, documenti e memorie difensive.

Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

Articolo 86

DISAPPLICATO

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'ufficiale giudiziario senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

L'ufficiale giudiziario può svolgere oralmente la propria difesa, personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si forma verbale che viene sostituito dal segretario e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera con la presenza dei soli membri, a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello espresso sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente ufficiale giudiziario e vota per ultimo;

c) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, per formare la maggioranza, il componente la Commissione che ha votato per la sanzione più grave si unisce a quello che ha votato per la sanzione immediatamente inferiore.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Articolo 87

DISAPPLICATO

La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui l'incolpato è addetto, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e

www.ufficialigiudiziari.net

quali le prove da assumere, e assegnando il termine per l'espletamento delle indagini e la restituzione degli atti.

Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.

Avvenuta la restituzione degli atti, si deve provvedere ai sensi dell'art. 85.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 85, all'incolpato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

Articolo 88

DISAPPLICATO

La Commissione, se ritiene che l'ufficiale giudiziario debba essere prosciolto da ogni addebito, lo dichiara nella deliberazione con provvedimento definitivo, da comunicarsi in copia al Ministero.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, può infliggere direttamente la censura con deliberazione, che costituisce provvedimento definitivo; altrimenti propone l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare. La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Qualora l'ufficiale giudiziario sia stato prosciolto oppure gli sia stata inflitta la censura, la deliberazione dev'essere comunicata all'interessato, a cura del segretario, nelle forme previste dall'art. 81; negli altri casi copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, viene trasmessa entro venti giorni al Ministero.

Il Ministro provvede, con decreto motivato, ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'ufficiale giudiziario.

Il decreto dev'essere comunicato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 81.

Articolo 89

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla relativa indennità di missione.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'ufficiale giudiziario da ogni addebito; su di essa provvede il presidente della Corte di appello.

Articolo 90

DISAPPLICATO

Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Articolo 91

DISAPPLICATO

Qualora nel corso del procedimento disciplinare si verifichi la cessazione dal servizio anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Articolo 92

DISAPPLICATO

Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento dev'essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, o dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario ovvero entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato al

www.ufficialigiudiziari.net

Ministero la decisione giurisdizionale e lo abbia costituito in mora per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Articolo 93

DISAPPLICATO

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare.

Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Articolo 94

DISAPPLICATO

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura è disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87, 88, davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'art. 60.

Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.

Articolo 95

DISAPPLICATO

Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

All'ufficiale giudiziario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Capo XI

DIMISSIONI, DECADENZA DALL'UFFICIO, DISPENSA DAL SERVIZIO, COLLOCAMENTO A RIPOSO, RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

Articolo 96

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

L'ufficiale giudiziario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la sospensione cautelare dalle funzioni. Se al momento in cui l'ufficiale giudiziario, non sospeso cautelatamente, presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina deve seguire entro novanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; altrimenti queste devono essere accettate.

L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue il trattamento di quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 97

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dall'ufficio:

- a) quando perda la cittadinanza italiana;
- b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministero;
- c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
- d) quando sia accertato che la nomina ad ufficiale giudiziario venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza dall'ufficio è disposta con decreto motivato del Ministro sentita nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di vigilanza e di disciplina.

L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non può partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente dell'amministrazione dello Stato.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza spettante a norma delle disposizioni vigenti qualora essa non derivi da perdita della cittadinanza.

Articolo 98

DISAPPLICATO

L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacità o di persistente insufficiente rendimento, può essere dispensato dal servizio.

Ai fini del comma precedente è considerato persistentemente insufficiente il rendimento dell'ufficiale giudiziario che, richiamato all'osservanza dei suoi doveri, riporti, al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo il richiamo, una qualifica inferiore a «buono».

All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni. L'ufficiale giudiziario può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, che deve esprimere il suo parere sulla proposta di dispensa; su tale proposta provvede il Ministro con decreto motivato.

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore.

Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute dell'ufficiale giudiziario mediante visita medica collegiale, nella quale l'ufficiale giudiziario può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Articolo 99

VIGENTE

DISAPPLICATO 2. COMMA

L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto settant'anni di età.

L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.

Articolo 100

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a sua domanda prima del settantesimo anno di età ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 97, può essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

L'ufficiale giudiziario riammesso in servizio è collocato nella graduatoria di anzianità al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 e non può aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.

Capo XII
ORGANICO

Articolo 101

VIGENTE

www.ufficialigiudiziari.net

NUMERO COMPLESSIVO	80 C3
	800 C2
	2290 C1

Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura (1).

La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato dal Ministro.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 102	DISAPPLICATO
--------------	---------------------

Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 11 giugno 1962, n. 546.

TITOLO II

SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

OBBLIGHI, ATTRIBUZIONI, COMPETENZA.

Articolo 103	DISAPPLICATO
--------------	---------------------

L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto e non può allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare.

Il presidente della Corte d'appello, per rilevanti ragioni, può autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Articolo 104	VIGENTE
--------------	----------------

L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'art. 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 105	VIGENTE
--------------	----------------

Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.

(www.ufficialigiudiziari.net)

(L'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze).³⁸

Articolo 106

VIGENTE

L'art. 26 e 106 D.P.R. 1229/59 fanno espressa riserva alla fonte legale in materia di attribuzioni dell'ufficiale giudiziario. La norma resta in vigore anche perché presupposta dal C.C.I. che nel definire la figura dell'ufficiale giudiziario area C, qualifica questi come **“lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario...”**.

L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.

Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento³⁹. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza⁴⁰ e ogni altra attività connessa alla funzione (1).

³⁸ Con C.N.I 1998-2001 il servizio di chiamata all'udienza, rientra, tra i compiti della figura professionale dell'operatore giudiziario, posizione economiche B1 e B2

³⁹ A norma dell'art. 106, in commento, l'ufficiale giudiziario provvede all'espletamento di tutti gli atti demandatigli “per legge o regolamento”, si richiama il commento alla nota art.26... (“Questa norma a prima vista può apparire del tutto insignificante e superflua. Essa, però, si spiega leggendola insieme all'art. 106, a norma del quale gli ufficiali giudiziari procedono all'espletamento degli atti loro demandati “per legge o regolamento”).

L'indicazione espressa della fonte, legislativa o regolamentare, dei compiti e delle funzioni dell'ufficiale giudiziario compare con la legge di riforma del 1911. In tal modo il legislatore intendeva reagire alla diffusa pratica di adibire gli ufficiali giudiziari a funzioni ledenti la loro dignità professionale, al di là di una previsione normativa. L'esenzione dell'ufficiale giudiziario” da qualunque servizio pubblico estraneo alle sue funzioni si iscrive in quest'ottica: **all'ufficiale giudiziario possono essere richiesti esclusivamente i servizi che il legislatore gli ha espressamente demandato.**

Già il RD 8 giugno 1933 n. 621, recante norme per il coordinamento e l'attuazione della legge: 22 dicembre 1932 n. 1675, provvede a qualificare gli ufficiali giudiziari come pubblici ufficiali istituiti per provvedere agli atti loro demandati dalle leggi ed ordinati dall'autorità giudiziaria o dalle parti interessate.

Espressa riserva alla fonte legale si rinviene negli artt. 26 e 106 D.P.R. 1229/59 (Ordinamento ufficiali giudiziari).

Deve condividersi per coerenza argomentativa la nota Prot. 116/1/5876 del 18 novembre 2002 della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e, in essa, il qualificato parere espresso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ove viene chiarito che “le specifiche disposizioni legislative non possono ritenersi superate dalle vigenti disposizioni contrattuali... ove le attività, (nella specie autenticazione delle firme in occasione di consultazioni elettorali, L. 28.4.1998, n. 30) non siano ricomprese nelle declaratorie professionali disciplinate dal Contratto Integrativo di Amministrazione, in quanto escluse dalla delegificazione di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs 165/2001.

⁴⁰ Con C.N.I 1998-2001 il servizio di chiamata all'udienza, rientra, tra i compiti della figura professionale dell'operatore giudiziario, posizione economiche B1 e B2. Con Circolare del Ministero

www.ufficialigiudiziari.net

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 12 luglio 1975, n. 322.

Articolo 107

DISAPPLICATO (1)

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689 (1).

(1) Vedi, ora, la l. 20 novembre 1982, n. 890.

Articolo 108

VIGENTI COMMII 1 e 2

L'ufficiale giudiziario non può recusare il suo ministero: in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.

Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso d'impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificare i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.

Articolo 109

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.

Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.

Articolo 110

VIGENTE

Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.

Articolo 111

VIGENTE

della Giustizia 12291/2001 in merito all'assistenza alle udienze è stato disposto quanto segue: “ Nel citato contratto integrativo il servizio di chiamata all'udienza non viene più annoverato tra le mansioni degli organi istituzionalmente deputati all'esecuzione ed alla notifica degli atti giudiziari, rientrando tale attività, viceversa, tra i compiti della figura professionale dell'operatore giudiziario, posizione economiche B1 e B2, ed in tale ambito -per ovvi motivi organizzativi- in via prioritaria al personale appartenente agli Uffici NEP ed in via sussidiaria ed eventuale al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Pertanto, il servizio di chiamata all'udienza, pur previsto in particolari casi dall'ordinamento dell'ufficiale giudiziario (cfr. art. 106 D.P.R. 1229/1959) e successivamente dal D.P.R. 44/1990 (cfr. i profili professionali nn. 293 e 294 del collaboratore ed assistente UNEP) non rientra più, con l'entrata in vigore del contratto integrativo, tra le competenze dell'ufficiale giudiziario (sia posizione economica B3 che posizione economica C1).”

www.ufficialigiudiziari.net

L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.

Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.

Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali, per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.

Articolo 112

VIGENTE

DISAPPLICATO 2. COMMA

L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

(L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente è punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva).

Articolo 113

ABROGATO

T.U. 115/2002

L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque, non più tardi del quindicesimo giorno successivo alla richiesta, l'avviso di pagamento e contestuale precetto compilati e sottoscritti dal cancelliere in conformità delle norme della tariffa civile e penale, dandone atto, mediante relazione scritta e firmata, sull'originale che deve restituire al cancelliere.

Egli deve procedere, al pignoramento conseguente al mancato adempimento del precetto di cui al comma precedente non più tardi del ventesimo giorno successivo a quello in cui ne abbia avuto richiesta dal cancelliere.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita ai sensi dell'art. 112, secondo comma.

Articolo 114

ABROGATO

T.U. 115/2002

L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precetto di pagamento previsti dagli artt. 507 e 586 del Codice di procedura penale e, occorrendo, deve eseguire il pignoramento entro i termini stabiliti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 113.

In caso d'inosservanza dei detti termini si applica la disposizione di cui all'art. 112, secondo comma.

Articolo 115

ABROGATO

T.U. 115/2002

Nel procedimento di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, quando il debitore è notoriamente insolvente anche per tenue somma, l'ufficiale giudiziario ne rilascia apposita attestazione, restituendo quindi gli atti al cancelliere per gli ulteriori adempimenti di legge.

I verbali di pignoramento e quelli in cui l'ufficiale giudiziario attesta l'inesistenza di beni da assoggettare all'espropriazione devono essere rimessi, insieme con gli atti relativi, al cancelliere.

Capo II

REGISTRI

Articolo 116

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

www.ufficialigiudiziari.net

- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 6) registro per i depositi di somme (1).

Deve inoltre tenere:

- 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
 - a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
 - b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
 - c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
- 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

Nelle preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del primo comma sono unificati.

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 117	VIGENTE
--------------	----------------

I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli artt. 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 121 della Predetta legge.

Articolo 118	VIGENTE
--------------	----------------

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.

In apposite e distinte colonne deve altresì annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.

L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonché le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.

A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma; a margine delle copie, invece, è sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennità percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.

Articolo 119	DISAPPLICATO
--------------	---------------------

L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito con l'ammenda disciplinare alla quale, nei casi più gravi, può essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67.

Ove, poi, dalla reiterazione e gravità delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitudine dell'ufficiale giudiziario a commetterle, può farsi luogo alla sua destituzione.

www.ufficialigiudiziari.net

Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art. 73 può essere ordinata, oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Articolo 120

VIGENTE

Il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni; danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori (1).

(1) L'originario ultimo comma è stato così sostituito dai due commi dell'art. 6, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 121

VIGENTE

Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.

Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi che vi sono iscritti.

In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.

Capo III

RETRIBUZIONE, PERCENTUALE, INDENNITÀ

Sezione I

DIRITTI, PERCENTUALE E INDENNITÀ DI TRASFERTA

Articolo 122

VIGENTE

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2) **con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario**, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Articolo 123

VIGENTE

ECCETTO LETTERA C)

Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

a) il diritto di notificazione;

b) il diritto di esecuzione;

c) il diritto di protesto cambiario;

d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 124

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 125

(Omissis) (1).

www.ufficialigiudiziari.net

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 126

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 127

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 128

Questo art. è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti aventi fino a due destinatari: L. 5.000;
- b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: L. 5.000;
- c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: L. 24.000 (1);

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo sostituito dall'art. 23 (L); 29 (L) e 34 T.U.115/2001

Notificazioni nel processo penale

Sezione I - Norme generali

ART. 23 (L)

(Diritti)

Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

ART. 29 (L)

(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

RACCORDO- T.U.115/02

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 (L)

(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.

2 L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Art. 1, della L 59/79 e relativa tabella; art. 134 comma 7, R.D.1368/41; disp. Att. C.p.c.

Stabilisce che le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'erario, nella misura indicata nell'allegata tabella, che risulta dalla riformulazione dell'allegato 2 della legge n. 59 del 1979, sulla base delle innovazioni introdotte nella materia dall'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.

Per le notificazioni a richiesta d'ufficio la legge prevede anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per tutte le voci (diritti, indennità, spese di spedizione). L'erario, invece, verserà agli ufficiali giudiziari l'importo pieno (artt. 31 e 35) per trasferte, o verserà direttamente alle Poste l'importo per spese di spedizione, mentre non verserà nulla per i diritti, secondo l'originario articolo 6, comma 1, l. n. 59/1979.

La previsione legislativa originaria per le anticipazioni forfettarie è relativa al solo processo civile. Trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, non può essere estesa al processo amministrativo, come suggerisce il Consiglio di Stato.

.Opera l'esenzione prevista dall'articolo unico della legge n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, legge n. 533/1973 per i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza e per quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per i quali l'articolo citato è applicabile perché espressamente richiamato (art. 15, l. n. 117/1988).

La norma in commento disciplina, inoltre, una ipotesi particolare: il raddoppio dell'importo in caso di mancato invio delle marche nell'impugnazione presentata a mezzo posta. Qui tale previsione è stata riaccordata con la nuova disciplina sulla riscossione perché la norma originaria rinviava alla vecchia normativa sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Nonostante l'esiguità dell'importo (raddoppiato non raggiunge euro 5,16) con la conseguenza che è estinto legalmente sulla base delle norme transitorie, si è riportata la fattispecie per l'ipotesi che il legislatore aumenti l'importo.

ART. 31 (L)

(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Disciplina le spettanze degli ufficiali giudiziari: non spettano i diritti, pur compresi nel deposito forfetario della parte, ma non corrisposti agli ufficiali giudiziari, come risulta dall'art. 6 della legge n. 59/1979, né le spese postali che sono pagate dall'erario alle Poste, ma solo l'indennità di trasferta di importo pari a quello previsto per le notificazioni a richiesta di parte.

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 34 (L)

(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

- a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
- b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
- c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

Articolo 129

Questo art. è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporti la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 1.000.000: L. 5.000;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000: L. 7.000;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile: L. 13.000
(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, l. 15 gennaio 1991, n. 14.
Sostituito dall'art. 37 (L) T.U. 115/2002

Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L)

(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

Articolo 130

Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente (1) omissis..

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque (2).

In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto è ridotto alla metà.

(1) Per il diritto di protesto, si veda, ora, l'art. 7 della L. 12 giugno 1973, n. 349, che si riporta:

«7. (Diritto di protesto). Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore ad a 1,55 né superiore ad a 33,72 (*).

«Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

«Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

«Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

«Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

«I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli artt. 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla L. 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente».

(*) Questi importi sono stati così modificati con D.M. 17 marzo 1998, in vigore dall'1 aprile 1998, e così convertiti dal 1° gennaio 2002.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 29 novembre 1971, n. 1048.

Articolo 131

www.ufficialigiudiziari.net

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 132

Questo art. è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Sostituito dall'art. 44 T.U. 115/2002

Articolo 44 (L)

(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

La norma prevede che all'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti spetta, oltre all'indennità di missione e alle spese di viaggio, un diritto il cui importo è parametrato al tempo impiegato nella redazione degli atti cui assiste.

La disposizione scioglie il rinvio all'art. 32 dello stesso D.P.R. 1229/59, contenuto nella norma originaria.

Articolo 132/bis

(Omissis) (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, l. 11 giugno 1962, n. 546 e poi abrogato dall'art. 12, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Titolo II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I - Disposizioni generali

ART. 19 (R)

(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Nel presente titolo sono individuate tutte le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari quando ad essi si ricorre - sulla base di norme sulle notifiche estranee al testo unico - nel procedimento giurisdizionale. Nel termine di "spettanze" sono ricomprese le somme dovute a vario titolo, quali i diritti per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio e delle parti, le indennità di trasferta, i diritti di esecuzione, le spese di spedizione.

Per le spese postali, alternative all'indennità di trasferta, si è usata la definizione generica "spese di spedizione" per non precludere possibilità future. Naturalmente, oggi, sono le spese postali. Queste, quando sono a carico dell'erario sono versate direttamente alle Poste, se a carico dei privati, invece, sono versate all'ufficiale giudiziario.

La prospettiva scelta è quella funzionale al testo unico: conseguentemente, non ci sono le norme sul riparto tra gli ufficiali giudiziari, né quelle sull'indennità integrativa.

Il termine "ufficiale giudiziario" è usato in modo onnicomprensivo prescindendo dalle qualifiche.

Articolo 133

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

133. (1) [Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: euro 1,22;

b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;

c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65] (2).

[Per gli atti di esecuzione l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma] (2).

[L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale] (2).

[Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 del presente decreto] (2).

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta (4), detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e fra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso (3).

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 26 luglio 1984, n. 407; le tariffe sono state così ulteriormente elevate con D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 601, in vigore dall'1 dicembre 1996 e poi abrogato, eccetto l'ultimo comma, dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(3) Questo ultimo periodo è stato aggiunto dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

(4) Le parole: «di cui al primo comma» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 300, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002.

ART. 20 L) (Indennità di trasferta)

L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.

www.ufficialigiudiziari.net

2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1 indica quando è dovuta l'indennità di trasferta, riformulando il dettato precedentemente contenuto negli artt. 142 e 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.P.R. 1229/1959). La norma si riferisce sia alle notifiche nel processo penale che a quelle nel processo civile. Infatti, l'articolo 142 richiama il 133 citato.

*Le norme originarie recitavano: "a rimborso di ogni spesa" (art. 133); "a titolo di rimborso spese" (art. 142). La formulazione dell'articolo in commento: "**che rimborsa ogni spesa**" tiene conto dell'art. 48, comma 6, d.PR n. 917/1986, come introdotto dall'art. 3, d. lgs n. 314/1997, che ha previsto la tassazione di tale indennità nella misura del 50 per cento, risolvendo un lungo contenzioso sulla natura retributiva e/o risarcitoria della stessa. La definizione delle situazioni pregresse è stata poi risolta dall'art. 35, legge n. 342/2000.*

Oggi, quindi, l'indennità ha per metà natura retributiva e per metà natura risarcitoria. E' eliminato il termine "ritualmente", e, conseguentemente, le decurtazioni di cui al sopracitato art. 142, ultimo comma, perché mai applicate nella prassi, stante la difficoltà di distinguere notificazioni rituali e irrituali.

Si è precisato che rileva l'ufficio dell'ufficiale giudiziario perché spesso questo non è ubicato nello stesso stabile dell'ufficio giudiziario.

Il comma 2 prevede che l'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto. Il comma 3 prevede l'adeguamento stabile dell'indennità di trasferta attraverso decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché, qualificandosi l'attività in questione come meramente amministrativa, tale strumento risulta più idoneo rispetto al decreto del ministro originariamente previsto.

Infatti, la possibilità dell'adeguamento -secondo la previsione originaria - non si collega alla discrezionalità, ma all'accertamento delle variazioni da parte dell'ISTAT. In tal senso è stata riformulata la previsione originaria, qui e in altre parti del testo unico.

ART. 35 (L)

(Importo dell'indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:
 - a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
 - b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
 - c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
 - d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

Prevede gli importi dell'indennità di trasferta, riproducendo il precetto della norma originaria, tenuto conto delle successive modifiche che li hanno aumentati. L'ultimo aumento è stato disposto dal d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 601, poi sono stati bloccati dalle leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/1999 per il 2000).

ART. 38 (L)

(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

www.ufficialigiudiziari.net

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 134

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennità di trasferta non risultino in tutto o in parte, deve comprovarle col certificato dell'autorità competente, a richiesta della parte.

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 5, l. 26 luglio 1984, n. 407.

Sostituito dall'art. 21 T.U.115/2002

ART. 21 (R)

(Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

La disposizione in commento stabilisce che nel calcolo delle distanze si deve tener conto di quella più breve per raggiungere il luogo in cui l'atto deve essere eseguito. Le tavole polimetriche per calcolare le distanze, a cui faceva rinvio la norma originaria, non esistono più e gli uffici non ne conservano neanche memoria. Oggi le distanze sono calcolate chiedendo informazioni presso il Comune (che è l'ipotesi più ricorrente in quanto gli ufficiali giudiziari compiono personalmente le notifiche all'interno del Comune, mentre normalmente ricorrono alle Poste per le notifiche al di fuori di tale ambito) ed, eccezionalmente, alle Ferrovie dello Stato s.p.a. e ad altre società di servizio passeggeri per collegamento su strada nell'ambito regionale.

La norma in commento registra la prassi diffusa sul presupposto che presso il Comune esistono tavole idonee al calcolo delle distanze e lascia aperta la possibilità di ricorrere, quando occorre, ad altre tavole note, purchè fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

ART. 22 - raccordo – nuova formulazione T.U. 115/2002

ART. 22 (R)

(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

La norma in commento individua i casi in cui le notifiche sono equiparate a quelle a richiesta d'ufficio, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, desumendoli dal sistema legislativo vigente per come è concretamente vissuto nella prassi applicativa. Per quanto riguarda l'invito al pagamento si rinvia al commento dell'articolo relativo nella parte riscossione. Con riferimento alle notifiche chieste dalle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito è indubitabile che, al di là della lettera della norma originaria (art. 143 D.P.R. n. 1229/59), l'Avvocatura anticipa solo le spese di spedizione o l'importo delle trasferte e non i diritti, proprio come nelle notifiche d'ufficio. In sostanza, è pacificamente vissuta nell'ordinamento come notifica a richiesta d'ufficio quanto al tipo di spettanze agli ufficiali giudiziari. Infatti, ai sensi dell'art. 6, L. n. 59/1979, sono anticipate solo le indennità di trasferta o le spese di spedizione e non i diritti.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 135

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

135. (1) [L'ufficiale giudiziario che in materia civile e amministrativa procede, nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta la quale è ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti siano richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso comune, debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario più indennità di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa località proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario è limitata soltanto alla indennità di trasferta di maggiore importo. Le altre indennità sono prenotate a debito].

Capo III

Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione I - Norme generali

ART. 28 (L)

(Contestualità di trasferte)

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario più indennità di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa località proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di un'Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario è limitata, soltanto all'indennità di trasferta di maggiore importo. Le altre indennità sono prenotate a debito.

Comma sostituito dall'art.33 T.U 115/2002

ART. 33 (L)

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta **o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti**

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari **non** compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

Rispetto alla formulazione di cui all'art. 143 del d.P.R. 1229/1959, si prescinde dal riferimento agli atti a richiesta del pubblico ministero per le spettanze degli ufficiali giudiziari, perché l'ipotesi coincide con una forma particolare di patrocinio a spese dello Stato (interdizione a richiesta del P.M.). Inoltre, dalla verifica fatta con gli uffici giudiziari, non risultano atti gratuiti, previsti dalla norma originaria.

La norma in commento si basa sul modo in cui la norma originaria è concretamente sempre vissuta nell'ordinamento, confortata dall'interpretazione risultante da circolari e note del Ministero della Giustizia e dall'analisi dei registri, tanto che si può considerare diritto vivente. Di conseguenza se, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si escludesse il meccanismo dell'assorbimento dalla ricostruzione della normativa effettuata con il testo unico, si apporterebbe un'innovazione di carattere sostanziale nelle spettanze degli ufficiali giudiziari.

Il precetto previsto nei commi 1 e 2 è l'unico effettivamente operante perché in concreto gli ufficiali giudiziari procedono contemporaneamente ad atti a richiesta di parte a pagamento e a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il meccanismo dell'assorbimento non opera in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta d'ufficio, in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta dell'Amministrazione, e nel penale

Nei commi 3 e 4 è riportata la disciplina risultante dalle norme originarie (art. 143, comma 1, e 135, comma 2, del d.P.R. 1229/1959) riferita anche agli atti di esecuzione.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 136

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa l'indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito di verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione sono aumentati della metà.

La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale.

Se il richiedente non può o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione d'urgenza può essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non è stata scritta e firmata.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 135 la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 15, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Sostituito dall'art 36 (L) T.U. 115/2002

ART. 36 (L)

(Maggiorazioni per l'urgenza)

www.ufficialigiudiziari.net

I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali.

2 Nel caso previsto di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione, dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

Tale disposizione disciplina i casi in cui può essere chiesto il compimento degli atti con urgenza, precisando quando l'atto sia da considerarsi urgente, e la conseguente maggiorazione delle spettanze. Essa riprende i precetti della norma originaria, esplicitandoli con chiarezza ed eliminando solo la disciplina di dettaglio sulle modalità della richiesta. L'espressione originaria "per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti" può essere interpretata soltanto, e la prassi lo conferma, nel senso disgiuntivo.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 137

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

I diritti e l'indennità di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonché le spese postali ad essi anticipate, sono equiparate, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'Erario.

In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennità sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

Sostituito dall'art. 245 (L) del T.U. 115/2002

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 138

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

(1) [Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari] (2).

[L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'art. 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate] (2).

[Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico] (2).

L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite

www.ufficialigiudiziari.net

all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.

(1) Questo articolo, come sostituito dall'art. 2 della L. 26 luglio 1984, n. 407, è stato così sostituito dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

ART. 243 (R)

(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

E' disciplinata con norma secondaria la procedura di versamento degli importi a favore degli ufficiali giudiziari perché il diritto a tali somme (che matura solo se le somme sono recuperate) è disciplinato altrove (nella Parte II, titolo II).

Oggi, il concessionario dispone dei soldi della riscossione (sia spontanea che coattiva) e dispone delle informazioni utili per individuare che cosa versare (v. articolo sulle voci del modello di pagamento e del ruolo). Non ha quindi senso ipotizzare un coinvolgimento degli uffici finanziari, come prima, quando la procedura faceva capo agli uffici del registro.

Il versamento, prelevato dal riscosso, si riferisce ai diritti e alle indennità prenotati a debito e all'importo, quantificato con decreto ministeriale, relativo ai diritti per le notifiche penali a richiesta d'ufficio.

Per rendere la norma più elastica si è rinviata alla fonte secondaria l'individuazione delle modalità di pagamento, anche telematiche. Trattandosi di modalità tecniche lo strumento può essere un decreto dirigenziale.

3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 139

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

Regolato dall'art. 246 (R) T.U. 115/2002

La percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili e penali è liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895, n. 556, e successive modificazioni.

La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi è liquidata, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso l'ufficio del registro.

Alla fine di ogni bimestre, l'ufficio del registro, nel procedere alla liquidazione delle percentuali di cui ai commi precedenti, liquida, altresì la percentuale sulle somme introitate dall'Erario sulle vendite dei corpi di reato, trasmettendone l'ammontare complessivo direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

ART. 246 (R)

(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

L'abbassamento della fonte trova giustificazione nel fatto che il diritto alla percentuale considerata - che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria - è disciplinato altrove (art. 122, n. 2, DPR 1229/59). Qui viene in questione solo la procedura di liquidazione che, in quanto tale, può essere delegata.

La disposizione in commento si propone di semplificare al massimo la procedura esistente, che non ha funzionato.

I concessionari sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le informazioni utili: hanno l'evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti a terzi, ed hanno l'evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati, perché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai concessionari c'è un apposito codice tributo 919 T.

La liquidazione della percentuale da parte dei concessionari è più funzionale e celere. Il modello è quello proposto per i versamenti di somme di cui all'articolo 243.

Ben diversa e molto più complicata la procedura vigente. Sino a tutto il 1997, le cancellerie – sulla base delle notizie sul riscosso avute dall'ufficio registro, alle quali univano le proprie relative alla vendita di corpi reato (beni confiscati) – facevano una proposta (specchietto) all'ufficio del registro, che provvedeva a liquidare l'importo agli ufficiali giudiziari sulla base di un apposito capitolo di bilancio 3585.

Le norme secondarie utilizzate, ai sensi del rinvio alla legge n. 556/1895 del comma 1 dell'art. 139, erano l'art. 3, r.d. n. 25/1896 (regolamento di attuazione della legge richiamata), che rinvitava all'art. 64 r.d. n. 1103/1882 (regolamento). In sostanza questa liquidazione si era innestata sulla procedura prevista per la liquidazione del cosiddetto doppio decimo ai cancellieri.

Con l'entrata in vigore della riforma la percentuale non è stata più liquidata per problemi operativi:

- ritardo nell'invio delle comunicazioni sul riscosso dai concessionari agli uffici giudiziari ai fini dello specchietto;

- incompleta-erronea compilazione del mod. F 23 con difficoltà ad individuare l'ufficio giudiziario destinatario delle somme e, conseguentemente, quello degli ufficiali giudiziari.

La procedura in questa fase è stata regolata dalla circolare 2.6.1998 della Direzione centrale per la riscossione, che vedeva coinvolti gli uffici giudiziari, i concessionari, e più livelli di uffici finanziari, ed era basata sulle norme regolamentari richiamate (specchietto), aggiornando solo gli uffici coinvolti.

(www.ufficialigiudiziari.net)

Il mancato funzionamento è dimostrato dalla circostanza che è stata necessaria una legge per regolare gli anni 98-99, sulla base di quanto percepito nel 1997 (legge n. 11/2001).

E' usata l'espressione: "beni oggetto di confisca penale" anziché quella generica "corpi di reato", perché più corretta. Infatti, il ricavato della vendita di beni sequestrati non confiscati è devoluto alla cassa ammende, se non c'è richiesta degli aventi diritto, e quindi non può rientrare tra la base di calcolo della percentuale in oggetto.

Nella percentuale non sono comprese le "somme confiscate", l'improprio riferimento alle quali nel capitolo di bilancio ha creato problemi interpretativi e ha indotto alcuni giudici a riconoscerne la spettanza nonostante la diversa interpretazione del Ministero della giustizia, avvalorata dalla lettera dell'art. 122, d.P.R. 1229/59, che fa esplicito riferimento alle somme ricavate dalla vendita.

Si è rinviato ad un decreto dirigenziale, trattandosi di modalità tecniche, l'individuazione delle modalità di pagamento.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo	140
VIGENTE	
"COMPATIBILE CON IL SERVIZIO PRESTATO NELLA STESSA GIORNATA IN DIVERSI UFFICI" VEDI ART. 150 D.P.R. 1229/59.	

L'importo dei diritti e delle indennità recuperati, *trasmesso dall'ufficio del registro* deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; *la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.*

L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presta effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 7, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

ORDINAMENTO [2/2]

Sezione II

ANTICIPAZIONI E DEPOSITI

Articolo 141
Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002
Sostituito dall'art 27 (L); 32 (L) e 197 (L) T.U.115/2002

Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta relativi agli atti richiesti.

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 27 (L)

(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Il comma 1 individua che cosa le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari. Il comma 2, riproducendo le norme originarie, per la determinazione del diritto unico e dell'indennità

di trasferta rinvia alle disposizioni del testo unico relative alle notificazioni a richiesta di parte nel processo civile.

ART. 32 (L)

(Notificazioni a richiesta delle parti)

Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

Stabilisce che le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta, relative a notificazioni di atti a richiesta delle parti, debbono da queste essere anticipate agli ufficiali giudiziari.

Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo unico della l. n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, l. n. 533/1973, le stesse spese sono a carico dell'erario nei procedimenti in materia di controversie di lavoro, di assistenza e previdenza e in quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per questi ultimi, l'art. 10 citato è richiamato dall'articolo 15, l. n. 117/1988.

ART. 197 (L)

(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

La norma in commento disciplina il pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari da parte dei privati che richiedono il compimento degli atti. Essa riprende i precetti di quella originaria e innova solo gli aspetti procedurali relativi alla fattispecie delle spese per notifica nei casi in cui non sia possibile la preventiva determinazione delle somme occorrenti.

Secondo la disciplina originaria, trattandosi di somme non esattamente determinabili preventivamente, la parte mette una "congrua somma" a disposizione dell'ufficiale giudiziario che la annota nel registro; l'ufficiale giudiziario prende quanto gli spetta e versa mensilmente in conto corrente postale quanto residuo e non richiesto dalla parte nei trenta giorni dal compimento dell'atto; una volta depositate in conto corrente postale, la parte può chiedere all'ufficiale giudiziario il rimborso entro 6 mesi del deposito; se non lo chiede, o non lo chiede nei termini, le somme sono devolute allo Stato che percepisce gli interessi sui depositi.

Tale meccanismo è evidentemente farraginoso.

La norma in commento ha ridotto notevolmente i tempi della possibilità di richiesta di rimborso, rendendo così inutile la fase del deposito presso le Poste. Le somme residue passano direttamente dagli ufficiali giudiziari allo Stato.

Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti devono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell'art. 116 e rilasciare ricevuta alla parte.

www.ufficialigiudiziari.net

Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti devono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

RACCORDO - NUOVA PREVISIONE T.U.115/2002

Titolo III -Spese di spedizione

ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :

- a) i compensi, anche forfettizzati;
- b) le modalità e le scadenze temporali del pagamento dei compensi;
- c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Oggi le comunicazioni e notificazioni di atti sono effettuate con il servizio postale e per il tramite degli ufficiali giudiziari (art. 149 c.p.c.). La trasmissione di documenti avviene sempre per mezzo del servizio postale.

Per la prima ipotesi, quando le comunicazioni o notificazioni sono a richiesta di parte, l'importo della spesa è anticipato agli ufficiali giudiziari che di volta in volta versano alle poste. Quando sono a richiesta di ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essendo a carico dell'erario, gli importi, che sono quelli delle tariffe ordinarie, sono versati mensilmente all'ufficio postale – sulla base di accordi intervenuti agli inizi degli anni novanta con l'allora Ente Poste e recepiti in circolare – tramite ordini di pagamento del cancelliere su richiesta dell'ufficiale giudiziario (nel testo unico, nella parte sulle norme transitorie in materia di pagamento la procedura è stata innovata attribuendo la competenza degli ordini di pagamento agli ufficiali giudiziari).

Per la trasmissione di documenti oggi si fa ricorso al servizio postale e il relativo onere fa capo alle spese di ufficio.

La norma in commento prevede lo strumento della convenzione per perseguire la riduzione dei costi e perché, anche attraverso la forfettizzazione, si possono raggiungere accordi che evitino di aggravare l'attività degli uffici con il calcolo atto per atto.

E' volutamente generica sui soggetti con cui le convenzioni possono essere stipulate per consentire il massimo della scelta- nell'ambito della compatibilità con altre norme di legge – tra quelli che operano nell'ordinamento. Oggi, per esempio, per le comunicazioni e notificazioni di atti, il servizio postale è una scelta obbligata ai sensi dell'articolo 149 c.p.c.. Comunque, la scelta è ancorata alla vigente normativa sull'evidenza pubblica. Poiché si tratta di convenzioni quadro, che non comportano impegni di spesa, si è rimessa l'approvazione ai Ministeri della giustizia e dell'economia, per tutti i tipi di processi, non accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di approvazioni differenziate per le giurisdizioni speciali.

La norma in commento estende la possibilità di convenzioni anche alla trasmissione di documenti, che propriamente non rientrano nel sistema spese di giustizia, per perseguire esigenze di uniformità

Articolo 142

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

www.ufficialigiudiziari.net

1. Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).

Comma sostituito dall'art.283 (R) T.U. 115/2002

ART. 283 (R)

(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

Nelle more del regolamento previsto a regime, la disciplina transitoria del pagamento delle spese postali a carico dell'erario estende un meccanismo già operativo attraverso circolari, e ne semplifica la procedura.

Infatti, le circolari 6 maggio 1992, per il penale, e 27 gennaio 1993 per il civile, hanno disciplinato il pagamento differito direttamente all'ufficio postale, superando l'art.142, comma 1, Ord. uff. giud. Queste circolari prevedevano tale meccanismo espressamente solo per le notifiche penali e civili a richiesta d'ufficio, ma nella prassi, il meccanismo è stato esteso anche al caso di gratuito patrocinio e di patrocinio a spese dello Stato.

Il testo unico, inoltre, attribuisce la competenza agli stessi ufficiali giudiziari, che concretamente curano le notifiche, anche tramite posta; manca, in effetti, una ragione sostanziale per richiedere che il calcolo dell'importo e l'ordine di pagamento siano effettuati dal cancelliere; si tratta, comunque, della stessa amministrazione.

Nè c'è l'esigenza che i cancellieri conoscano l'importo per procedere all'annotazione ai fini del recupero.

Infatti, per le notifiche a richiesta d'ufficio, nel processo penale il quantum della spesa è recuperato nella misura forfettizzata indicata con decreto ministeriale; nel processo civile, la parte le ha già anticipate in misura forfettizzata (legge del 1979, n. 59); per le notifiche a richiesta della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, i cancellieri vengono a conoscenza delle spese, per annotarle nei registri, quando, secondo le regole della procedura penale e civile, la parte ammessa produce la lista testi notificata.

Infine, con riferimento alle altre amministrazioni interessate, diverse dal Ministero della giustizia, si è individuata la competenza all'emissione dell'ordine di pagamento nel rispetto dell'autonomia delle amministrazioni cui si riferisce il capitolo di bilancio e delle regole dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

VEDI art. 285 (R) RACCORDO per modalità pagamento diritto copia, certificato e spese per notificazione richiesta ufficio

2. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale (1).

Comma abrogato dall'art. 23 (L) e 25(L) T.U. 115/02

3. Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevenute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti (1).

Comma sostituito dall'art 25 (L) e 205 (L) T.U. 115/2002

Sezione I - Notificazioni nel processo penale -Norme generali

ART. 23 (L)

(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 25 (L)

(Importo dei diritti)

All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.

2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

L'art. 142, comma 3, del d.PR 1229/1959, non ha mai trovato applicazione. Il decreto ministeriale con il quale si sarebbe dovuto individuare quanto, sul recuperato (secondo la forfettizzazione prevista dall'art. 199 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e attuata dal decreto ministeriale n. 347/89) sarebbe dovuto spettare agli ufficiali giudiziari per diritti, non è stato mai emanato

Oggi lo Stato recupera un importo forfettario unitario per diritti e trasferte e chiamata di causa (oltre le spese postali secondo il dm. n. 347/89); le trasferte le ha già anticipate con il meccanismo dell'anticipazione postuma, le spese postali le ha già versate alle Poste (conto di credito), i diritti li restituisce con un meccanismo farraginoso, in mancanza del decreto previsto dalla norma originaria.

Dalla somma totale recuperata ex decreto ministeriale n. 347/89 si sottrae l'importo anticipato per trasferte con il meccanismo dell'anticipazione postuma (dall'importo forfettizzato per tipo di procedimento, la somma delle anticipazioni postume di tutte le notifiche effettivamente effettuate); il risultato, se positivo, viene versato agli ufficiali giudiziari ex art. 138 d.P.R. 1229/1959, insieme alle altre spettanze prenotate a debito. Per consentire il versamento finale da parte dell'ufficio del registro, l'ufficio giudiziario faceva emergere la distinzione nei versamenti all'ufficio del registro. Con la conseguenza che i versamenti delle spettanze agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 138 d.P.R. 1229/1959, non riguardavano solo gli importi prenotati a debito (a cui avevano diritto se recuperati), ma anche questi diritti, a cui allo stesso modo avevano diritto solo se recuperati.

La norma in commento si collega all'art. 204, secondo cui lo stesso decreto ministeriale che forfettizza tutte le spese per notifiche individua la quota spettante per diritti sul riscosso come già previsto dall'art.199 att. c.p.p.

ART. 205 (L)

(Recupero per intero e forfettizzato)

1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.

4. Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati **ai sensi dell'articolo 128**, con l'eventuale indennità di trasferta (1).

Vedi art. 27(L) – art. 128 abrogato -

5. Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

6. L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti, fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 133. (vedi art. 27 (L)) Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 630, compresa la maggiorazione per l'urgenza (2).

Sostituito dall'art. 26 (L) T.U.115/2002

ART. 26 (L)

(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Gli importi riportati sono stati aumentati dall'art. 1, co. 2, d. P.R. n. 601/1996, sulla base dell'art. 133 d.P.R. 1229/1959, come sostituito dall'art. 1, legge n. 407/1984, che prevede un meccanismo di adeguamento stabile. Gli importi sono stati bloccati da leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/99 per l'anno 2000).

L'art. 142, comma 5, originario, prevedeva la destinazione delle trasferte, se recuperate, dall'ufficio del registro in conto di eventuali entrate del Tesoro, previa trasmissione dall'ufficio giudiziario che procedeva al recupero, all'ufficio del registro. Oggi la disciplina della riscossione, affidata ai concessionari, regola il versamento del recuperato.

7. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.600 e di lire 2.360 (2).

8. Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

Sostituito dall'art. 24 e 26 T.U. 115/2002

ART. 24 (L)

(Indennità di trasferta)

Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

ART. 26 (L)

(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Gli importi riportati sono stati aumentati dall'art. 1, co. 2, d. P.R. n. 601/1996, sulla base dell'art. 133 d.P.R. 1229/1959, come sostituito dall'art. 1, legge n. 407/1984, che prevede un meccanismo di adeguamento stabile. Gli importi sono stati bloccati da leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/99 per l'anno 2000).

www.ufficialigiudiziari.net

L'art. 142, comma 5, originario, prevedeva la destinazione delle trasferte, se recuperate, dall'ufficio del registro in conto di eventuali entrate del Tesoro, previa trasmissione dall'ufficio giudiziario che procedeva al recupero, all'ufficio del registro. Oggi la disciplina della riscossione, affidata ai concessionari, regola il versamento del recuperato.

9.L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

10.L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Sostituito dall'art. 167 (L) T.U.115/2002 rich. Art. 6, comma 2, L 59/1979

ART. 167 (L)

(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.

Le disposizioni contenute nell'originario articolo 6, commi 2 e 3, legge n. 59/1979 sono o inutili (comma 2) o superate (comma 3): inutili, perché la richiesta da parte dell'ufficiale giudiziario non può non essere fatta sulla base dell'elenco delle trasferte effettuate per notifiche risultante dal registro cronologico A bis (d.m. 13 giugno 1979, che lo istituisce); superate, perché oggi, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 10 d.lgs. n. 237/1997 (v. capo dedicato ai soggetti abilitati al pagamento) al soggetto che paga per conto dello Stato non si trasmette l'ordine di pagamento ma un modello contenente i dati dell'ordine.

Nella norma originaria (art. 6 citato), l'emissione del mandato di pagamento era attribuita al dirigente della cancelleria ed espressamente solo per le notifiche civili a richiesta d'ufficio.

Tuttavia, questa regola è stata estesa nella prassi anche alle richieste di notifica delle parti ammesse al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato e delle parti esenti a norma di legge. La norma in commento, oltre a recepire la prassi suddetta, la estende alle notifiche a richiesta d'ufficio nel processo penale, per le quali (sulla base della circolare del Dipartimento affari civili, Ufficio V, n. 5/2443/035 del 9.07.80, punto 6), l'ordine di pagamento era emesso da parte del capo dell'ufficio giudiziario, probabilmente perché era prevista la verifica di ritualità, mai effettuata in concreto e oggi venuta meno già in forza di circolare (v. spettanze ufficiali giudiziari).

Inoltre, è innovata la competenza che viene attribuita agli ufficiali giudiziari.

Nell'articolo in commento non è riportata la parte della norma originaria relativa al soggetto abilitato al pagamento (oggi concessionario o Poste) perché sviluppata, unitariamente a tutte le altre spese, nel Titolo II di questa stessa parte.

Per il procedimento civile e penale, in sostanza, l'innovazione consiste nell'attribuzione, al funzionario addetto dell'ufficio UNEP, della competenza a liquidare le spese per notifiche con ordini di pagamento a favore del proprio ufficio, sostituendo l'originaria competenza frammentata tra cancelliere e capo dell'ufficio giudiziario. Infatti, alla competenza in capo a questi ultimi non si accompagnava un controllo, visto che la quantificazione veniva effettuata sulla base dell'elenco fornito dagli ufficiali giudiziari.

Inoltre, si è estesa la procedura agli altri procedimenti, nel rispetto delle regole sull'autonomia finanziaria, per perseguire uniformità semplificando la procedura in essere. Infatti, in questi l'erario seguiva le regole poste per i privati: pagamento volta per volta all'ufficio UNEP.

11. Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente seguiti (3).

(1) Gli attuali commi 2, 3 e 4, così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 8, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

(2) L'indennità di trasferta di cui al presente comma è stata così rivalutata dall'art. 1, d.p.r. 17 ottobre 1996, n. 601.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 26 luglio 1984, n. 407.

Articolo 143

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto l'indennità di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.

I diritti e le indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.

Comma 1 e 2 sostituiti dall'art. 33 (L)

ART. 33 (L)

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari **non** compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

Rispetto alla formulazione di cui all'art. 143 del d.P.R. 1229/1959, si prescinde dal riferimento agli atti a richiesta del pubblico ministero per le spettanze degli ufficiali giudiziari, perché l'ipotesi coincide con una forma particolare di patrocinio a spese dello Stato (interdizione a richiesta del P.M.). Inoltre, dalla verifica fatta con gli uffici giudiziari, non risultano atti gratuiti, previsti dalla norma originaria.

La norma in commento si basa sul modo in cui la norma originaria è concretamente sempre vissuta nell'ordinamento, confortata dall'interpretazione risultante da circolari e note del Ministero della Giustizia e dall'analisi dei registri, tanto che si può considerare diritto vivente. Di conseguenza se, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si escludesse il meccanismo dell'assorbimento dalla ricostruzione della normativa effettuata con il testo unico, si apporterebbe un'innovazione di carattere sostanziale nelle spettanze degli ufficiali giudiziari.

Il precetto previsto nei commi 1 e 2 è l'unico effettivamente operante perché in concreto gli ufficiali giudiziari procedono contemporaneamente ad atti a richiesta di parte a pagamento e a richiesta di

www.ufficialigiudiziari.net

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il meccanismo dell'assorbimento non opera in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta d'ufficio, in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta dell'Amministrazione, e nel penale.

Nei commi 3 e 4 è riportata la disciplina risultante dalle norme originarie (art. 143, comma 1, e 135, comma 2, del d.P.R. 1229/1959) riferita anche agli atti di esecuzione.

La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorità estere.

Articolo 144

VIGENTE

I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.

Articolo 145

Questo articolo è stato abrogato dall'art.299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2002

SOSTITUITO

L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 154, nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve nei primi cinque giorni di ogni mese depositare, in apposito conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'art. 141, la parte con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e di gennaio.

Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.

Sezione III

AMMINISTRAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Articolo 146

VIGENTE

1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 15 gennaio 1991, n 14.

Articolo 147

VIGENTE

DISAPPLICATI 2 E 3 COMMA

Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'art. 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti

www.ufficialigiudiziari.net

agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero (1).

Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2 (1).

L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparti comprendendovi anche gli asserti per congedo ordinario.

Delle operazioni di riparto, è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno del deposito (2).

(1) I commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma, per effetto dell'art. 18, l. 11 giugno 1962, n. 546.

(2) Articolo così modificato dall'art. 18, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Sezione IV

INDENNITÀ INTEGRATIVA

Articolo 148

VIGENTE

All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato all'anzianità di servizio, concesso secondo le norme vigenti in materia agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero (1).

(1) Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1978, dall'art. 38, l. 11 luglio 1980, n. 312.

Articolo 149

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione delle indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo, dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.

www.ufficialigiudiziari.net

In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità è liquidata per l'intero mese dal capo dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene dei dati occorrenti ai fini della liquidazione.

Quando l'indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennità corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 20, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 150

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore (1).

Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennità e l'emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio e, spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 21, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 151

VIGENTE

Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi, riscossi e dell'eventuale indennità integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte d'appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.

Sezione V

AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO PERSONALE DI SEDE E GRATIFICAZIONE ANNUALE

Articolo 152

DISAPPLICATO

Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Articolo 153

DISAPPLICATO

Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo.

Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 154

VIGENTE

AD ECCEZIONE DELL'ULTIMO COMMA

1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti (1).

www.ufficialigiudiziari.net

2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

5. In relazione a particolare esigenza di servizio, è facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero della giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 7, l. 18 febbraio 1999, n. 28.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 155

VIGENTE

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo (1).

(1) Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1978, dall'art. 38, l. 11 luglio 1980, n. 312.

Articolo 155/bis

VIGENTE

Il capo dell'ufficio sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'art. 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'art. 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'art. 149 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 24, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 156

VIGENTE

Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121.

L'ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti (1).

Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso detto termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 159.

Qualora, invece, risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, l'ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, salvo allo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere non oltre il mese di aprile con le

www.ufficialigiudiziari.net

stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.

Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalità di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della Corte d'appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte.

Possono essere sentite anche le parti interessate.

A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato è trasmesso all'ufficio del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.

La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso è addetto, nonché all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al terzo comma, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal quarto comma, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.

Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 157

VIGENTE

Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempite le formalità stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite.

Un esemplare del suddetto prospetto è trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.

Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede.

In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 158

VIGENTE

Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti, percepiti in ciascun ufficio (1).

Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta.

In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

(1) Comma così sostituito dall'art. 26, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 159

VIGENTE

1 e 2 comma fino a "addetto al tribunale".

Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'art. 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede all'esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.

Trascorso il termine stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o ad una pretura del circondario.

(L'ufficiale giudiziario è sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad impugnazione, emesso dai predetti magistrati, sentito il pubblico ministero; qualora esegua il pagamento il decreto è revocato, salva l'azione disciplinare.

Tale sospensione produce gli effetti indicati nel primo comma dell'art. 63 e non esclude l'esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma detta esecuzione, quando non sia stata ancora iniziata, è rinviata, o, se già iniziata, è sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento.

Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale presso la stessa Corte, può essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalità di procedura.

La dispensa non può pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finché questo non sia esaurito.

L'ufficiale giudiziario dispensato, ai sensi del quarto comma del presente articolo deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare.)

TITOLO III

STATO GIURIDICO. SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

Capo I

STATO GIURIDICO

Articolo 160

DISAPPLICATO

Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonché quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'art. 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

L'esame di concorso consta:

1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

- a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;
- b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonché sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti.

Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.

Articolo 160/bis

DISAPPLICATO

Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di «ottimo».

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera.

Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 12 luglio 1975, n. 322.

Articolo 161 **MODIFICATO D.M. 8/2/2001 organico Ufficiali Giudiziari B3 n. 1680**

Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, 12 luglio 1975, n. 322.

Articolo 162 **vigente limitatamente agli articoli non disapplicati**

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25, riguardanti la cauzione, che viene determinata in lire quindicimila, e l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28, riguardanti le esenzioni e le incompatibilità, quelle contenute negli articoli da 29 a 31, concernenti le assegnazioni di sede e i trasferimenti, quelle contenute negli articoli da 38 a 46, concernenti i congedi e le aspettative, quelle contenute negli articoli da 49 a 58, concernenti le Commissioni di vigilanza e di disciplina, l'anzianità di servizio e le note di qualifica, quelle contenute negli articoli da 59 a 95, concernenti la disciplina e il procedimento disciplinare, in quanto applicabili, quelle contenute negli articoli 96, 97, 98 e 100, concernenti le dimissioni, la decadenza dall'ufficio, la dispensa dal servizio, quelle di cui all'art. 102, riguardanti la riduzione dei posti.

Le autorità indicate nell'art. 59, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari.

Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato della carriera esecutiva.

Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni.

Articolo 163 **DISAPPLICATO**

Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, è considerata in congedo straordinario per maternità e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.

Articolo 164 **DISAPPLICATO**

L'aiutante appartenente al personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza ad essa spettante alla data di cessazione dal servizio.

Capo II

SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 165 **VIGENTE**

Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni d'ufficio. Essi sono responsabili della regolarità della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione.

Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente ai lavori interni d'ufficio (1) e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio, può essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari.

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.

(1) Vedi, ora, l. 9 febbraio 1963, n. 66.

www.ufficialigiudiziari.net

Articolo 166

VIGENTE

L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 118.

Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 118 e 119.

Articolo 167

VIGENTE

AD ECCEZIONE DELLE LETTERE a) e c) nonché punto 2 seconda parte.

1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, n. 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;

c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, l. 15 gennaio 1991, n. 14.

Articolo 168

VIGENTE

Eccezio le parole da “nonché” fino a “spettante”

Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali di diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'art. 147 (1).

L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

(1) Comma così sostituito dall'art. 29, l. 11 giugno 1962, n. 546.

Articolo 169

VIGENTE

All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.

Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli artt. 150 e 152 (1).

(1) Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1978, dall'art. 38, l. 11 luglio 1980, n. 312.

Articolo 170

DISAPPLICATO

Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede.

www.ufficialigiudiziari.net

Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresì le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.

Articolo VIGENTE	171
----------------------------	-----

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo (1).

(1) Articolo così modificato, a decorrere dal 1° luglio 1978, dall'art. 38, l. 11 luglio 1978, dall'art. 38, l. 11 luglio 1980, n. 312.

ORDINAMENTO [2/2]

TITOLO IV

ORGANICO ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI

(1) Titolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322. L'art. 5 della citata l. 322/1975 ha disposto che gli originari articoli da 172 a 179 vengano rinumerati progressivamente da 179 a 186 e vadano compresi sotto il Titolo V, originario Titolo IV.

Capo I

ORGANICO E ATTRIBUZIONI

Articolo 172 OPERATORI GIUDIZIARI UNEP organico D.M. 8.2.2001 numero 1850	VIGENTE
---	----------------

L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Il personale amanuense degli uffici giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purché il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 173	VIGENTE
--------------	----------------

I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'art. 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322.

ORDINAMENTO [2/2]

Capo II

NOMINA, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

Articolo 174

Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 3 e seguenti.

Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 175

L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.

Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322.

ORDINAMENTO [2/2]

Capo III

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 176

Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'art. 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.

Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 177

La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'art. 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli artt. 152 e seguenti (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 178

Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli artt. 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 12 luglio 1975, n. 322 e così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1980, dall'art. 38, l. 11 luglio 1980, n. 312.

ORDINAMENTO [2/2]

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 179

Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiali giudiziari che saranno banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Ordine, anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni e siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 160, primo comma.

Possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari di età non superiore agli anni 45 che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

www.ufficialigiudiziari.net

Tale limite di età non può essere ulteriormente elevato per effetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sono applicabili ai concorsi ai posti di ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 del decreto Presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

A tale effetto è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando in tal caso un'aliquota dei posti a favore dei candidati che abbiano superato la prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tal caso la Commissione prevista dall'art. 7 sarà integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 180

I messi di conciliazione che all'entrata in vigore del presente Ordinamento esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 31 e 166 della L. 18 ottobre 1951, n. 1128, continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando persista la condizione prevista dal citato art. 31.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 181

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 31, l. 11 giugno 1962, n. 546.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 182

Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della L. 18 ottobre 1951, n. 1128, possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 183

I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento sono regolati dalle disposizioni anteriori.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 184

Agli ordinamenti di pagamento previsti dal presente Ordinamento è applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'art. 2 del regio D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 185

Ogni disposizione del presente Ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.

ORDINAMENTO [2/2]

Articolo 186

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Ordinamento.